



38122 TRENTO / TRIENT, 03.05.2018

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it

Preg.mo Signor
Dr. Thomas Widmann
Presidente del Consiglio regionale
Piazza Duomo, n. 3
39100 BOLZANO

Herrn
Dr. Thomas Widmann
Präsident des Regionalrates
Domplatz 3
39100 BOZEN

Oggetto: Trasmissione dei testi della normativa richiamata.

Betreff: Übermittlung der im Gesetzentwurf erwähnten gesetzlichen Bestimmungen

Egregio Presidente,

Sehr geehrter Herr Präsident!

con riferimento al disegno di legge:

Mit Bezug auf den mit Schreiben des Präsidenten der Region vom 3. Mai 2018 übermittelten Gesetzentwurf:

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 riguardante "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale" e successive modificazioni

Änderungen zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 „Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge und der Zusatzkrankenversicherung in Zusammenhang mit den Rentenfonds und den Gesundheitsfonds auf regionaler Ebene“ i.d.g.F.

già trasmesso con nota del Presidente della Regione di data 3 maggio 2018, provvedo a trasmettere la copia delle disposizioni normative ivi richiamate.

erhalten Sie anbei die Gesetzesbestimmungen, auf die im genannten Gesetzentwurf verwiesen wird.

Con i migliori saluti.

Mit freundlichen Grüßen

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II

DIE LEITERIN DER ABTEILUNG II

dott.ssa/Dr.in Loretta Zanon

[firmata digitalmente/digital signiert]

Legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3

Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale

Legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige (legge finanziaria)

Art. 12 (Cessione del capitale sociale della società Pensplan Centrum S.p.A.)

Decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2015, n. 75

Regolamento in materia di sostegno della previdenza complementare

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

REGIONALGESETZ vom 27. Februar 1997, Nr. 3

Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge und der Zusatzkrankenversicherung in Zusammenhang mit den Rentenfonds und den Gesundheitsfonds auf regionaler Ebene

REGIONALGESETZ vom 14. Dezember 2011, Nr. 8

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012 und des Mehrjahreshaushaltes 2012-2014 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

Art. 12 Abtretung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft Pensplan Centrum AG

Dekret des Präsidenten der Region vom 7. Oktober 2015, Nr. 75

Verordnung betreffend die Unterstützung der Zusatzvorsorge

GESETZESVERTRETENDES DEKRET vom 5. Dezember 2005, Nr. 252

**LEGGE REGIONALE
27 FEBBRAIO 1997, N. 3**

~~Interventi di previdenza e sanità
integrativa a sostegno dei fondi
pensione e dei fondi sanitari a base
territoriale regionale~~
Interventi di sostegno alla previdenza
complementare a favore dei soggetti
iscritti ai fondi pensione

Art. 01
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 e successive modificazioni, la Regione promuove il risparmio previdenziale al fine di dare sicurezza e serenità durante la vita e nella vecchiaia a tutti/e i/le cittadini/e del territorio. In particolare la Regione interviene a sostenere e a promuovere in maniera equa, sostenibile e trasparente la previdenza complementare in ogni sua forma a favore dei/delle cittadini/e iscritti/e a fondi pensione, siano questi negoziali o aperti, territoriali o nazionali.

Art. 1
Agevolazione al funzionamento amministrativo-contabile dei Fondi pensione ~~costituiti su base territoriale regionale~~

~~1. Qualora vengano costituiti, a norma del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, uno o più Fondi pensione per lavoratori dipendenti, a seguito di contrattazione tra le parti sociali a livello regionale ed uno o più Fondi pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale, ovvero uno o più Fondi istituiti o promossi dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1,~~

**REGIONALGESETZ
VOM 27. FEBRUAR 1997, NR. 3**

~~Maßnahmen im Bereich der
Ergänzungsvorsorge und der
Zusatzkrankenversicherung in
Zusammenhang mit den Rentenfonds
und den Gesundheitsfonds auf
regionaler Ebene~~
Maßnahmen zur Unterstützung der
Zusatzvorsorge zugunsten der
Rentenfondsmitglieder

Art. 01
(Zielsetzungen)

(1) In Umsetzung des Art. 6 des Sonderautonomiestatuts sowie der mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 6. Jänner 1978, Nr. 58 i.d.g.F. genehmigten Durchführungsbestimmungen fördert die Region das Vorsorgesparen, um allen Bürgerinnen und Bürgern der Region im Laufe ihres Lebens und im Alter Sicherheit und Unbeschwertheit zu gewährleisten. Insbesondere ergreift die Region gerechte, nachhaltige und transparente Maßnahmen zur Unterstützung und Förderung der Zusatzvorsorge in jedweder Form zugunsten der Bürgerinnen und Bürgerinnen, die Mitglieder von Rentenfonds sind, unabhängig davon, ob es sich dabei um kollektivvertragliche oder offene bzw. örtliche oder gesamtstaatliche Rentenfonds handelt.

Art. 1
Erleichterung der verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Arbeitsvorgänge in Zusammenhang mit den Rentenfonds ~~auf regionaler Ebene~~

~~(1) Werden im Sinne des Legislativdekretes vom 21. April 1993, Nr. 124 mit seinen späteren Änderungen infolge von Verhandlungen unter den Sozialpartnern auf regionaler Ebene ein oder mehrere Rentenfonds für Arbeitnehmer errichtet oder auf Verlangen der jeweiligen, auf regionaler Ebene wichtigsten Vereinigungen und Gewerkschaften ein oder mehrere Rentenfonds für selbständig Erwerbstätige und Freiberufler oder ein~~

~~comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243, la Regione, nell'esplicazione della competenza in materia di previdenza attribuitale dall'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, agevola il funzionamento dei Fondi stessi sotto il profilo amministrativo-contabile, secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti.~~

~~1. La Regione, tramite la società di cui all'articolo 3, sostiene l'adesione dei soggetti residenti in regione, iscritti ai Fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, anche attraverso l'erogazione di servizi amministrativi-contabili per i Fondi stessi, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti e con regolamento regionale. Il regolamento disciplina altresì quant'altro si renda necessario per l'applicazione della presente legge.~~

Art. 1-bis

Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione

1. La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243 e per garantire in ogni caso la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) a previdenza complementare, istituire o promuovere uno o più Fondi pensione, tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, il cui funzionamento viene disciplinato con regolamento regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia.

~~2. Agli statuti dei Fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. I Fondi possono avvalersi delle strutture ed organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai Fondi su base territoriale regionale supporto amministrativo e contabile e~~

~~oder mehrere von der Region gemäß dem Gesetz vom 23. August 2004, Nr. 243, Art. 1 Abs. 2 Buchst. e) Z. 2) errichtete oder geförderte Fonds geschaffen, so erleichtert die Region im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Bereich Vorsorge laut Art. 6 des Sonderstatuts, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, die Abwicklung der verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Arbeitsvorgänge betreffend die Rentenfonds auf regionaler Ebene. Diesbezüglich sind die nachfolgenden Artikel maßgebend.~~

~~(1) Die Region unterstützt durch die Gesellschaft laut Art. 3 den Beitritt der in der Region wohnhaften Personen zu den Rentenfonds laut gesetzesvertretendem Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 i.d.g.F. auch durch Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen zugunsten der Fonds, wie in den nachstehenden Artikeln und mit regionaler Verordnung festgelegt ist. Die Verordnung regelt auch jede sonstige für die Umsetzung dieses Gesetzes erforderliche Einzelheit.~~

Art. 1-bis

Von der Region errichtete oder geförderte Rentenfonds

(1) Die Autonome Region Trentino-Südtirol kann gemäß dem Gesetz vom 23. August 2004, Nr. 243 und um jedenfalls die Zweckbestimmung der Abfertigung an die Ergänzungsvorsorge zu garantieren, Art. 1 Abs. 2 Buchst. e) Z. 2 auch über eigene öffentliche Einrichtungen bzw. über aufgrund des vorliegenden Gesetzes gegründete Einrichtungen mit öffentlicher Beteiligung einen oder mehrere Rentenfonds errichten oder fördern, deren Funktion mit regionaler Verordnung unter Beachtung der staatlichen Gesetzgebung auf dem Gebiet geregelt wird.

~~(2) Für die Satzungen der auf diese Weise gegründeten und geförderten Fonds werden die Verfügungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 und 2 angewandt. Um für die Fonds auf regionaler Ebene verwaltungsbuchhalterische Unterstützung zu gewährleisten und gleichzeitig die~~

promuovere al contempo i Fondi possono avvalersi delle strutture e degli organismi costituiti dalla Regione per il supporto amministrativo e contabile. I suddetti organismi e strutture promuovono al contempo la collaborazione ed il coordinamento tra tutti i Fondi istituiti o promossi ai sensi della presente legge, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla seconda parte dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 6) della legge 243/2004. Le modalità di tale avvalimento e il conseguente diritto per gli/le iscritti/e ai Fondi stessi di accedere alle provvidenze regionali in materia di previdenza complementare, sono disciplinate con regolamento regionale. I Fondi possono dotarsi anche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10) della legge 243/2004, di linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR).

3. Salvo che per esigenze di mantenimento di eventuali garanzie finanziarie, tali Fondi pensione non dovranno in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei/delle lavoratori/trici dipendenti nell'ambito del sistema della previdenza complementare.

4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal/ dalla lavoratore/trice, sia i/le datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi pensione così istituiti o promossi il trattamento di fine rapporto prima che si determini qualsiasi destinazione ad Enti

Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen allen gemäß diesem Gesetz gegründeten oder geförderten Fonds zu fördern, auch hinsichtlich der Verwirklichung der im zweiten Teil des Art. 1 Abs. 2 Buchst. e) Z. 6) des Gesetzes Nr. 243/2004 festgelegten Ziele, können sich die Fonds der von der Region gegründeten Einrichtungen und Organe bedienen. Die Fonds können sich der von der Region für die verwaltungs- und buchhaltungstechnische Unterstützung gegründeten Einrichtungen und Strukturen bedienen. Genannte Einrichtungen und Strukturen fördern gleichzeitig die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen allen gemäß diesem Gesetz gegründeten oder geförderten Fonds, auch hinsichtlich der Verwirklichung der im zweiten Teil des Art. 1 Abs. 2 Buchst. e) Z. 6) des Gesetzes Nr. 243/2004 festgelegten Ziele. Die Modalitäten hierfür und das sich daraus ergebende Anrecht der Eingeschriebenen auf Zugang zu den regionalen Maßnahmen auf dem Gebiet der Ergänzungsvorsorge sind mit regionaler Verordnung geregelt. Die Fonds können gemäß dem Gesetz Nr. 243/2004, Art. 1 Abs. 2 Buchst. e) Z. 10) auch Investitionslinien einführen die Rückerstattung des Kapitals und, die Renditen garantieren, welche mit der Aufwertung der Abfertigung vergleichbar sind oder dieser entsprechen.

(3) Ausgenommen für die Einhaltung eventueller Finanzgarantien dürfen diese Rentenfonds in keiner Weise die Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen im Bereich der Ergänzungsvorsorge behindern.

(4) Vorausgesetzt, dass jedwede andere ausdrückliche Willensbekundung von Seiten des/der Arbeitnehmers/in fehlt, überweisen die ArbeitgeberInnen die Abfertigungen der eigenen ArbeitnehmerInnen mit Wohnsitz in der Region und der ArbeitnehmerInnen, die ihre Arbeits- oder Berufstätigkeit hauptsächlich in der Region ausüben, sowie die ArbeitgeberInnen, deren Betriebe vorwiegend auf dem regionalen Gebiet tätig sind, an die auf diese Weise gegründeten oder

previdenziali, tra cui anche quella residuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della legge 243/2004. Gli/Le stessi/e datori/trici di lavoro hanno facoltà di destinare ai fondi pensione così istituiti o promossi il TFR dei/delle propri/e lavoratori/trici, qualora, per qualsiasi motivo, i fondi pensione a carattere regionale o infraregionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221 non venissero pienamente equiparati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004, ai fondi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche. È consentito altresì ai/alle lavoratori/trici dipendenti, i/le quali, cessando l'attività lavorativa presso un/una datore/trice di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione, di trasferire ai predetti Fondi pensione in tutto o in parte il TFR maturato non ancora trasferito in altre forme o Fondi pensione. Qualsiasi destinazione ai fondi pensione di cui al comma 1 avviene in ogni caso e salva diversa ed esplicita scelta da parte del/della lavoratore/lavoratrice, in linee di investimento con le caratteristiche di cui al comma 2, ultimo periodo.

5. Salvo diverse previsioni degli accordi collettivi, nei confronti dei/delle lavoratori/trici, che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 243/2004 già conferiscono una parte del TFR ad un fondo pensione in caso di qualsiasi destinazione del TFR ai sensi del comma 4, i/le datori/trici di lavoro destinano tale quota residua alla forma cui tali lavoratori/trici sono già iscritti/e.

6. Onde permettere una scelta consapevole e responsabile sul proprio futuro previdenziale, in conformità

geförderten Fonds, bevor die Bestimmungen zur Überweisung an Vorsorgekörperschaften, einschließlich der Überweisung der restlichen Abfertigung gemäß Gesetz Nr. 243/2004, Art. 1 Abs. 2 Buchst. e) Z. 7) angewandt werden. Die oben erwähnten ArbeitgeberInnen können die Abfertigung der eigenen ArbeitnehmerInnen an die auf die Weise eingerichteten oder geförderten Rentenfonds überweisen, wenn aus jedwedem Grund die im gesetzesvertretenden Dekret vom 12. April 2001, Nr. 221 genannten Rentenfonds regionalen oder subregionalen Charakters nicht im Sinne und für die Wirkungen des Art. 1 Abs. 2 Buchst. e) Z. 2 des Gesetzes Nr. 243/2004 den Fonds voll und ganz gleichgestellt werden, die im Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) und im Art. 9 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. April 1993, Nr. 124 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen sind. Darüber hinaus ist es jenen ArbeitnehmerInnen, die ihre Erwerbstätigkeit bei einem/er Arbeitgeber/in beendet haben und auf Arbeitssuche sind, erlaubt, auf die vorhin genannten Rentenfonds die gesamte oder einen Teil der angereiften, noch in keine andere Form oder in keinen Rentenfonds überwiesene Abfertigung zu übertragen. Jede Bestimmung an die Rentenfonds laut Abs. 1 erfolgt jedenfalls und wenn nicht ausdrücklich anders vom/von der ArbeitnehmerIn verfügt wurde, in Investitionsformen, welche die in Abs. 2 letzter Satz dieses Artikels festgesetzten Merkmale aufweisen.

(5) Was die ArbeitnehmerInnen betrifft, die bei In-Kraft-Treten der Bestimmungen zur Durchführung des Gesetzes Nr. 243/2004 bereits einen Teil ihrer Abfertigung an einen Rentenfonds überweisen im Falle jeder Bestimmung der Abfertigung laut Abs. 4 und – sofern in den Tarifverträgen nicht anders bestimmt wird – den genannten Restteil der Abfertigung an den Rentenfonds, bei dem diese ArbeitnehmerInnen bereits eingeschrieben sind.

(6) Damit die InhaberInnen der gemäß dem vorliegenden Artikel an die Rentenfonds übertragenen Abfertigung in

dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1) della legge 243/2004, ai/alle titolari del TFR devoluto nei Fondi pensione di cui al presente articolo, è offerta, in forma personalizzata, da parte di consulenti appositamente formati ed ai quali può essere richiesta l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 se le questioni vertono in materia finanziaria, una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei Fondi di previdenza complementare a cui è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui far confluire tutti i contributi destinabili alla previdenza complementare. In funzione dell'elaborazione del programma di formazione dei/delle consulenti, dell'informazione da fornire ai/alle lavoratori/trici dipendenti, nonché delle iniziative di promozione, la Regione si avvale del supporto delle strutture ed organismi di cui al comma 2.

Art. 1-ter

Garanzie della restituzione del capitale e di rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR da parte della Regione

1. La Regione può, per il tramite delle proprie strutture, garantire agli iscritti ai fondi pensione istituiti o promossi ai sensi dell'articolo 1-bis, con le limitazioni e le modalità determinate con regolamento di attuazione e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile.

Art.-2
Statuti dei Fondi

Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 243/2004, Art. 1 Abs. 2 Buchst. e) Z. 1) eine verantwortungsbewusste Wahl über die eigene, künftige Vorsorge treffen können, wird von eigens dafür ausgebildeten Beratern/innen, die gegebenenfalls die Einschreibung ins Berufsverzeichnis gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 24. Februar 1998, Nr. 58, Art. 31 Abs. 4 nachweisen müssen, sofern die Fragen finanztechnischer Natur sind, eine personalisierte und angemessene Information über die Typologie, die Bedingungen für den vorzeitigen Rücktritt, die geschätzten Renditen der Ergänzungsvorsorgefonds, für welche ein Beitritt vorgesehen ist sowie über die Möglichkeit, die Rentenform auszuwählen, in welche sämtliche Beiträge für die Ergänzungsvorsorge fließen sollen, angeboten. Hinsichtlich der Ausarbeitung des Ausbildungsprogramms für die BeraterInnen, der Information der ArbeitnehmerInnen sowie der Förderungsmaßnahmen greift die Region auf die Unterstützung der Einrichtungen und Organe laut Abs. 2 zurück.

Art. 1-ter

Garantien der Rückerstattung des Kapitals und Renditen gewährleisten, die mit dem Aufwertungssatz der Abfertigung seitens der Region vergleichbar sind oder diesem entsprechen

(1) Die Region kann über ihre Strukturen den bei den laut Artikel 1-bis errichteten oder geförderten Rentenfonds versicherten Personen – gemäß den mit Durchführungsverordnung festzulegenden Beschränkungen und Modalitäten und jedenfalls in den Grenzen der Ressourcen laut Artikel 9 – die Rückerstattung des Kapitals sowie Renditen, die mit dem Aufwertungssatz der Abfertigung im Sinne des Artikels 2120 des Zivilgesetzbuches vergleichbar sind oder diesem entsprechen, garantieren.

Art.-2
Satzungen der Fonds

~~1. Gli statuti dei Fondi devono prevedere la possibilità di adesione di tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, nonché di tutti coloro che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano prevalentemente.~~

~~2. Gli statuti dei Fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.~~

~~3. Negli organi di amministrazione e di controllo stabiliti dagli statuti devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto si tratti di Fondi per lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle quote di rispettiva partecipazione economica ai Fondi.~~

~~4.~~

Art. 3

Società di servizi e consulenza

1. La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi sotto il profilo amministrativo-contabile, al sostegno e alla promozione della previdenza complementare.

2. In particolare la Regione è autorizzata a costituire, coinvolgendo eventualmente gli Istituti di credito locali e qualificati operatori del settore, una Società di servizi e consulenza, denominata Centro pensioni complementari regionali, per la gestione amministrativa dei Fondi di cui all'articolo 1, per la cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti e per il coordinamento dell'attività dei Fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori. La Regione deve in ogni caso mantenere il

~~(1) Die Satzungen der Fonds müssen die Möglichkeit vorsehen, dass sich jeder versichern lassen kann, dessen Wohnsitz sich im Gebiet der Region befindet sowie jeder, der vorrangig in diesem Gebiet arbeits- bzw. berufstätig bzw. in einem Betrieb beschäftigt ist, der vorrangig im Gebiet der Region operiert.~~

~~(2) Aus den Satzungen muss außerdem hervorgehen, dass die Verwaltung der Fonds nach dem Kriterium einer größtmöglichen Rentabilität und Wirtschaftlichkeit sowie der Sicherheit der Investitionen erfolgt.~~

~~(3) Hinsichtlich der in den Satzungen vorgesehenen Kontroll- und Verwaltungsorgane muss die Beachtung des Grundsatzes der paritätischen Teilnahme der Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gewährleistet sein, falls es sich um Fonds von Arbeitnehmern handelt, sowie die Anwesenheit von Vertretern der verschiedenen Berufsgruppen proportional zu den jeweiligen finanziellen Anteilen am Fonds.~~

~~(4)~~

Art. 3

Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft

(1) Die Region trägt durch die Bereitstellung angemessener Mittel und Strukturen – dazu gehört eventuell auch die Gründung eigener Einrichtungen gemäß den Bestimmungen des Gemeinrechts – zur Errichtung der Fonds, den anfänglichen Arbeiten und der Führung der Fonds unter einem verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Gesichtspunkt zur Unterstützung und Förderung der Zusatzvorsorge bei.

(2) Die Region ist insbesondere ermächtigt, eventuell unter Miteinbeziehung örtlicher Kreditanstalten und qualifizierter Unternehmen des Sektors eine Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft, „Zentrum für regionale Zusatzrenten“ genannt, für die verwaltungsmäßige Führung der Fonds gemäß Art. 1, für die Beziehungen zu angegliederten Körperschaften und Versicherten sowie für die Koordinierung der Tätigkeit in Zusammenhang mit den Fonds,

controllo della Società mediante detenzione della maggioranza delle quote societarie.

2-bis. La società di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi della Regione e delle due Province autonome, a seguito di quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)] è tenuta a:

a) offrire, tramite apposita convenzione con i fondi pensione, servizi di carattere amministrativo-contabile ai soggetti iscritti ai fondi pensione stessi al fine di abbattere i relativi costi;

b) offrire ai soggetti iscritti ai fondi pensione non convenzionati con la società stessa un sostegno alternativo all'offerta dei servizi amministrativi-contabili di cui alla lettera a) al fine di abbattere i relativi costi;

c) effettuare gli interventi di cui all'articolo 6 finalizzati ad incentivare l'adesione alla previdenza complementare o a sostenerne la contribuzione;

d) investire strumentalmente, utilizzando anche gestori terzi, le risorse finanziarie ricevute dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 e dagli altri enti pubblici territoriali per la realizzazione dei fini pubblicistici-istituzionali di cui alla presente legge;

e) offrire servizi e consulenze tecniche connessi alla materia della previdenza in genere, nonché connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa, a fondi sanitari integrativi, fondi per la non autosufficienza e organismi simili;

f) realizzare studi, ricerche e progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale, anche per il tramite del risparmio previdenziale;

g) realizzare progetti volti al finanziamento e/o alla copertura di misure in caso di non autosufficienza anche per il tramite del

einschließlich der Beziehungen zu den verwaltenden Körperschaften, ins Leben zu rufen. Die Region muss auf jeden Fall die Kontrolle über die Gesellschaft mittels der Mehrheit des Gesellschaftsanteils beibehalten.

(2-bis) Die Gesellschaft laut Abs. 2 muss auf der Grundlage der Richtlinien der Region und der beiden Autonomen Provinzen gemäß den Bestimmungen laut Art. 12 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 [Bestimmungen für die Erstellung des Haushalts für das Jahr 2012 und des Mehrjahreshaushalts 2012-2014 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)]:

a) aufgrund einer spezifischen Vereinbarung mit den Rentenfonds deren Mitgliedern Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen zwecks Eindämmung der entsprechenden Kosten anbieten;

b) den Mitgliedern von mit der Gesellschaft nicht vertragsgebundenen Rentenfonds eine Alternative zum Angebot der Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen laut Buchst. a) anbieten, um die entsprechenden Kosten einzudämmen;

c) die Maßnahmen laut Art. 6 umsetzen, um den Beitritt zur Zusatzvorsorge zu fördern oder die Beitragszahlung zu unterstützen;

d) die von der Region im Sinne des Art. 9 und von den anderen öffentlichen Gebietskörperschaften erhaltenen Geldmittel für die Verwirklichung der öffentlich-rechtlichen institutionellen Ziele laut diesem Gesetz auch über Drittverwalter investieren;

e) Dienstleistungen und fachliche Beratung in Sachen Vorsorge im Allgemeinen sowie in Sachen Verwaltung, Buchhaltung und Zahlungstechnik an ergänzende Gesundheitsfonds, Pflegefonds und ähnliche Einrichtungen anbieten;

f) Studien, Forschungen und Projekte durchführen, um Formen des Sozialschutzes auch durch das Vorsorgesparen zu entwickeln;

g) Projekte zur Finanzierung und/oder Deckung von Maßnahmen für Pflegefälle auch durch das Vorsorgesparen oder durch

risparmio previdenziale o attraverso l'istituzione di enti ed organismi, anche associativi;

h) attuare un programma di informazione, promozione e di educazione finanziaria, al fine di incrementare al massimo le adesioni ai fondi pensione e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, nonché di favorire la definizione da parte dei/delle singoli/e iscritti/e di un volume di risparmio previdenziale congruo con le aspettative degli/delle stessi/e per quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari;

i) eseguire ogni ulteriore incarico di volta in volta conferito dalla Regione e dalle Province autonome.

~~3. Oltre ai Fondi pensione di cui all'articolo 1, la società può offrire servizi e consulenze tecniche connesse alla materia della previdenza in genere, nonché connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa, a Fondi sanitari, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili. La società può inoltre realizzare progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l'attuazione di progetti di welfare attraverso l'istituzione di enti ed organismi, anche associativi, connessi alla sanità integrativa o alle altre materie di cui al presente articolo, nell'ambito delle quali può altresì svolgere studi e ricerche. Il Centro pensioni complementari regionali è tenuto poi ad operare gli interventi di cui all'articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento nello stesso previsto.~~

~~Il Centro pensioni complementari regionali è tenuto infine ad impostare e portare a compimento un programma di promozione e di comunicazione al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione della regione, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione che abbia ottenuto l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali, delle informazioni e dei dati personali riguardanti lavoratori/lavoratrici ed aziende operanti nel territorio regionale~~

die Errichtung von Körperschaften und Einrichtungen – auch assoziativen Charakters – verwirklichen;

h) ein Programm zur Information, Förderung und Vermittlung von Finanzwissen umsetzen, um die höchstmögliche Anzahl von Beitritten zu den Rentenfonds sowie eine möglichst weite Zusatzrentendeckung der Trentiner und der Südtiroler Bevölkerung zu erreichen und um den einzelnen Mitgliedern die Wahl eines Vorsorgesparvolumens zu erleichtern, das ihren Erwartungen im Hinblick auf die Zusatzrente entspricht;

i) jeden weiteren von der Region und den Autonomen Provinzen erteilten Auftrag erfüllen.

~~(3) Neben den Rentenfonds laut Art. 1 kann die Gesellschaft den Gesundheits- und Pflegefonds und ähnlichen Einrichtungen Dienstleistungen und fachliche Beratung auf dem Sachgebiet der Vorsorge im Allgemeinen sowie im Zusammenhang mit der administrativen, buchhalterischen und zahlungstechnischen Verwaltung anbieten. Die Gesellschaft kann weiters Projekte zur Schaffung von Formen des Sozialschutzes – auch durch Vorsorgesparen – realisieren; dazu kann auch die Umsetzung von Welfareprojekten durch die Errichtung von Körperschaften und Einrichtungen – auch assoziativen Charakters – im Bereich der Zusatzkrankenversicherung oder auf den weiteren Sachgebieten gehören, die in diesem Artikel genannt sind und in deren Rahmen sie außerdem Studien und Recherchen durchführen kann. Ferner ist das Zentrum für regionale Zusatzrenten angehalten, die Maßnahmen gemäß Art. 6 nach den Modalitäten zu treffen, die in der vom genannten Artikel vorgesehenen Durchführungsverordnung angeführt sind.~~

~~Das Zentrum für regionale Zusatzrenten ist schließlich angehalten, ein Förderungs- und Kommunikationsprogramm zu erarbeiten und durchzuführen, um eine größtmögliche Beitrittsrate bei den Rentenfonds sowie eine größtmögliche Zusatzrentendeckung für die ganze Bevölkerung der Region zu erzielen. Dafür kann das Zentrum für regionale Zusatzrenten mittels einer spezifischen Ver-~~

~~messi a disposizione dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dagli enti gestori dei Fondi, nel rispetto degli obblighi e misure di sicurezza previsti in materia di protezione dei dati personali. Allo stesso modo il Centro pensioni complementari regionali è autorizzato a comunicare all'INPS le informazioni e i dati personali degli aderenti ai Fondi necessari all'Istituto per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, secondo quanto stabilito dalla suddetta convenzione in base alla quale sono definite le modalità di attuazione e gestione dei flussi informativi tra il Centro pensioni complementari regionali e l'INPS. Il Centro pensioni complementari regionali può rendere disponibili tutte le informazioni e i dati sopra indicati anche nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, in forma aggregata e per scopi statistici correlati all'espletamento dei relativi compiti di sostegno e promozione della previdenza complementare.~~

3-bis. Agli appalti conferiti dal Centro pensioni complementari regionali si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'organismo di diritto pubblico, le norme richiamate dall'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

4. All'uopo lo statuto del Centro pensioni complementari regionali contiene adeguati strumenti di consultazione e di coinvolgimento delle parti sociali e delle Province autonome.

Art. 4 Incompatibilità

1. Chi ha svolto il mandato di Consigliere regionale non può ricoprire l'incarico di Presidente della Società di

~~einbarung, die die Zustimmung der Datenschutzbehörde erhalten hat, — unter Einhaltung der Pflichten und der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Datenschutz — auch die Informationen und die persönlichen Daten betreffend im Gebiet der Region tätige Arbeitnehmer und Unternehmen in Anspruch nehmen, die vom Nationalen Institut für soziale Fürsorge (NISF/INPS) sowie von den die Fonds verwaltenden Körperschaften zur Verfügung gestellt werden. Ebenso ist das Zentrum für regionale Zusatzrenten ermächtigt, dem NISF/INPS die Informationen und die persönlichen Daten betreffend die bei den Fonds Versicherten zu liefern, die dem Institut zur Erreichung seiner institutionellen Zwecke dienlich sind, und dies aufgrund der oben genannten Vereinbarung, in der die Modalitäten für die Umsetzung und die Verwaltung der Informationsflüsse zwischen dem Zentrum für regionale Zusatzrenten und dem NISF/INPS festgelegt sind. Das Zentrum für regionale Zusatzrenten kann auch der Region Trentino-Südtirol sämtliche obigen Informationen und persönlichen Daten in aggregierter Form für statistische Zwecke zur Verfügung stellen, die mit der Ausübung ihrer Aufgaben zur Förderung und Unterstützung der Zusatzvorsorge zusammenhängen.~~

(3-bis) Auf die vom Zentrum für regionale Zusatzrenten vergebenen Aufträge finden, sofern mit der Eigenschaft einer Einrichtung öffentlichen Rechts vereinbar, die Bestimmungen laut Art. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Juli 2002, Nr. 2 betreffend „Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt der Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)“ Anwendung.

(4) Zu diesem Zweck sieht die Satzung des Zentrums für regionale Zusatzrenten geeignete Mittel der Beratung und der Miteinbeziehung der Sozialpartner und der autonomen Provinzen vor.

Art. 4 Unvereinbarkeit

(1) Wer das Mandat eines Regionalratsabgeordneten ausgeübt hat, kann das Amt eines Präsidenten der im Art. 3

servizi e consulenza di cui all'articolo 3, tranne il caso in cui siano trascorsi almeno 10 anni dal termine del mandato di Consigliere.

Art. 5

Riscossione dei contributi tramite l'Agenzia delle Entrate~~Ulteriori iniziative di sostegno ai Fondi complementari~~

~~1. La Regione è altresì autorizzata ad assumere in via amministrativa, nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla presente legge, ogni ulteriore iniziativa atta a garantire il pieno sostegno, sotto il profilo amministrativo-contabile, ai Fondi di cui all'articolo 1.~~

1-bis. La Regione può affidare in convenzione la riscossione dei contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale, ovvero ai fondi pensione da essa gestiti, istituiti o promossi, all'Agenzia delle Entrate che vi provvede mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché alle Province Autonome che possono provvedere anche tramite i propri organismi o soggetti idonei. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma, in particolare per l'attribuzione delle entrate a ciascun fondo e per la corresponsione dei rimborsi e delle somme spettanti ai soggetti incaricati dell'attività di riscossione.

Art. 6

Interventi della Regione a favore della previdenza complementare

~~1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono indicati gli interventi dell'Amministrazione regionale finalizzati al sostegno del pagamento delle quote che gli iscritti devono versare al Fondo, sulla base dei seguenti principi:~~

vorgesehenen Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft nur dann ausüben, wenn mindestens 10 Jahre seit Beendigung des Mandates verfließen sind.

Art. 5

Einhebung der Beiträge über die Agentur der Einnahmen~~Weitere Maßnahmen zugunsten der Zusatzrentenfonds~~

~~(1) Die Region ist darüber hinaus ermächtigt, jeweils im Rahmen der Verfügbarkeit der finanziellen Mittel laut diesem Gesetz im Verwaltungswege jedwede weitere Maßnahme zu treffen, die dazu beiträgt, die Fonds gemäß Art. 1 unter einem verwaltungs- und buchhaltungs-technischen Gesichtspunkt zu unterstützen.~~

(1-bis) Die Region kann – mittels Vereinbarung – die Einhebung der Beiträge, die für die auf regionaler Ebene errichteten Rentenfonds oder für die von derselben Region verwalteten, errichteten oder geförderten Rentenfonds bestimmt sind, der Agentur für Einnahmen anvertrauen, die dafür durch das System der einmaligen Einzahlungen gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 9. Juli 1997, Nr. 241 sorgt, sowie die Autonomen Provinzen damit beauftragen, die dafür auch durch ihre eigenen Einrichtungen oder geeigneten Rechtssubjekte sorgen. Mit der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz werden die Kriterien und Modalitäten für die Anwendung dieses Absatzes festgelegt, insbesondere für die Zuweisung der Einnahmen an einen jeden Fonds und für die Entrichtung der Erstattungen und der den mit der Einhebungstätigkeit beauftragten Rechtssubjekten zustehenden Beträge.¹⁹

Art. 6

Maßnahmen der Region zugunsten der Ergänzungsvorsorge

~~(1) In der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz sind die Maßnahmen der Regionalverwaltung aufgeführt, die darauf abzielen, Versicherte bei der Beitragszahlung an den Fonds zu unterstützen. Dabei wird auf der Grundlage folgender~~

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono indicati gli interventi finalizzati ad incentivare l'adesione ai Fondi pensione complementare o a sostenere la contribuzione ai Fondi stessi dei soggetti residenti in regione, sulla base dei seguenti principi:

a) gli interventi regionali devono essere destinati a fronteggiare le meno favorevoli ~~situazioni economiche e familiari degli iscritti~~ situazioni economiche, familiari e contributive degli/delle iscritti/e;

a-bis) gli interventi regionali devono incentivare l'adesione di particolari categorie di soggetti allo scopo di dare sicurezza e serenità alla popolazione non solo dopo la maturazione del diritto alla pensione, ma anche durante l'arco della vita dell'aderente;

b) gli interventi devono essere mantenuti entro una soglia massima per ciascun soggetto fissata dall'Amministrazione regionale;

c) nell'erogazione degli interventi deve essere tenuta in particolare riguardo la presenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, sia per quanto attiene alla posizione occupazionale degli iscritti o di loro familiari, sia all'esistenza di motivate necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari stessi.

Art. 7

Adeguamento delle strutture regionali

Art. 8

Relazione annuale

1. Il Presidente della Giunta relaziona annualmente al Consiglio. La società di cui all'articolo 3 relaziona annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio in merito all'andamento di tutti gli interventi e

Kriterien vorgegangen:

(1) In der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz sind die Maßnahmen angeführt, die darauf abzielen, den Beitritt zu den Zusatzrentenfonds zu fördern oder die Beitragszahlung an dieselben seitens der in der Region wohnhaften Mitglieder zu unterstützen. Dabei wird auf der Grundlage folgender Kriterien vorgegangen:

a) die Beiträge von Seiten der Region sollen dafür verwendet werden, ~~denjenigen Versicherten zu helfen, die sich in einer besonders schwierigen finanziellen oder familiären Lage befinden~~ den Mitgliedern helfen, die sich in einer besonders schwierigen finanziellen oder familiären Lage befinden oder Schwierigkeiten bei der Beitragszahlung haben;

a-bis) die regionalen Maßnahmen müssen den Beitritt besonderer Personengruppen fördern, um der Bevölkerung Sicherheit und Unbeschwertheit nicht nur nach Erreichen des Rentenanspruchs, sondern in allen Lebensphasen der Rentenfondsmitglieder zu gewährleisten;

b) die Beiträge dürfen ein Höchstmaß nicht überschreiten, welches für jeden Versicherten von der Regionalverwaltung festgelegt wird;

c) bei der Gewährung von Beiträgen zählt insbesondere das Vorhandensein vorübergehender oder dauerhafter nachteiliger Situationen, und zwar sowohl im Hinblick auf die Beschäftigungslage der Versicherten bzw. deren Familienangehöriger als auch hinsichtlich eines begründeten Fürsorgebedarfs innerhalb der Familie.

Art. 7

Anpassung der regionalen Strukturen

Art. 8

Jahresbericht

(1) Der Präsident des Ausschusses berichtet dem Regionalrat alljährlich. Die Gesellschaft laut Art. 3 berichtet der Regionalregierung und dem Regionalrat alljährlich über den Verlauf aller

iniziative adottati dalla Regione ai sensi della presente legge.

Art. 8-bis
(Comitato consultivo per lo sviluppo del welfare complementare)

1. La Giunta regionale può nominare con propria deliberazione un comitato consultivo con il compito di sviluppare strategie nell'ambito del welfare complementare e coadiuvare la società di cui all'articolo 3 nella realizzazione delle strategie medesime.

2. Il comitato è composto da nove membri ed in particolare:

a) dall'Assessore/a pro-tempore competente in materia previdenziale;
b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla "coordinatore"/trice pro-tempore della società;

c) da due rappresentanti della Regione;
d) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano;
e) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento.

3. I/Le rappresentanti dei tre enti sono scelti/e fra personalità, appartenenti al mondo accademico o associativo-sociale, aventi particolare esperienza nell'ambito della previdenza complementare, del welfare e delle politiche sociali.

4. Il funzionamento del comitato è disciplinato con la deliberazione di nomina di cui al comma 1.

Art. 9
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è previsto un onere di lire 50 miliardi per l'anno 1997 da assegnare al Centro pensioni complementari regionali di cui all'articolo 3.

2. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2.300 dello stato di previsione della spesa per

Maßnahmen und Initiativen, welche von der Region im Sinne dieses Gesetzes ergriffen werden.

Art. 8-bis
(Beirat für die Entwicklung der Zusatzvorsorge)

(1) Die Regionalregierung kann mit eigenem Beschluss einen Beirat ernennen und damit beauftragen, Strategien im Bereich der Zusatzvorsorge zu entwickeln und die Gesellschaft laut Art. 3 bei der Umsetzung derselben zu unterstützen.

(2) Der Beirat ist aus neun Mitgliedern zusammengesetzt:

a) der/dem amtierenden Assessorin/Assessor für Vorsorge;
b) der/dem amtierenden Präsidentin/Präsidenten und der/dem amtierenden Koordinatorin/Koordinator der Gesellschaft;
c) zwei Personen in Vertretung der Region;
d) zwei Personen in Vertretung der Autonomen Provinz Bozen;
e) zwei Personen in Vertretung der Autonomen Provinz Trient.

(3) Die Vertreterinnen/Vertreter der drei Körperschaften werden unter Persönlichkeiten aus dem akademischen Bereich oder aus dem Sozial- und Vereinswesen mit spezifischer Erfahrung in Sachen Zusatzvorsorge, Welfare und Sozialwesen gewählt.

(4) Die Tätigkeit des Beirats wird mit dem Ernennungsbeschluss laut Abs. 1 geregelt.

Art. 9
Finanzbestimmung

(1) Im Hinblick auf die in diesem Gesetz genannten Zielsetzungen ist für das Jahr 1997 ein Betrag in Höhe von 50 Milliarden Lire vorgesehen, der dem Zentrum für regionale Zusatzrenten gemäß Art. 3 zugewiesen wird.

(2) Die Deckung der Kosten in Höhe von 50 Milliarden Lire, die dem Haushaltsjahr 1997 angelastet werden, erfolgt durch den Abzug in Höhe des genannten Betrags vom Sammelfonds im

l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

~~3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 con particolare riferimento alla realizzazione di un progetto volto alla creazione di un sistema organico di fondi sanitari integrativi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società PensPlan Centrum S.p.A., un importo annuo non superiore a euro 150 mila per gli esercizi 2013-2015.~~

~~3-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3-bis per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti a favore del capitolo di nuova istituzione 09105.010 "Misure di sostegno per la creazione di fondi sanitari integrativi" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.~~

NORMA TRANSITORIA: In attesa dell'entrata in vigore delle norme regolamentari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2015, n. 75 e s.m.

Kap. 2300 des Ausgabenvoranschlags für das genannte Haushaltsjahr.

(3) Im Hinblick auf die darauf folgenden Haushaltsjahre werden im Sinne des Art. 7 sowie innerhalb der Grenzen laut Art. 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend „Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region“ Haushaltsgesetze erlassen.

~~(3-bis) Für die Zwecke laut Art. 3 Abs. 3 wird der Regionalausschuss mit besonderem Bezug auf die Verwirklichung eines Projektes zur Errichtung eines Einheitssystems von Gesundheitsfonds dazu ermächtigt, der Gesellschaft Pensplan Centrum AG jährlich einen Betrag von höchstens 150 Tausend Euro für die Haushaltsjahre 2013-2015 zu entrichten.²¹~~

~~(3-ter) Die Ausgabe laut Abs. 3-bis wird für das Jahr 2013 durch Inanspruchnahme eines entsprechenden Betrages aus dem Überschuss der vorhergehenden Haushaltsjahre für das neu einzuführende Kapitel 09105.010 „Maßnahmen zur Errichtung von Gesundheitsfonds“ des Ausgabenvoranschlages für das laufende Haushaltsjahr gedeckt. Für die darauf folgenden Jahre wird die Ausgabe mit Haushaltsgesetz gedeckt.²²~~

ÜBERGANGSBESTIMMUNG: Bis zum Inkrafttreten der Verordnungsbestimmungen werden weiterhin die Bestimmungen laut Dekret des Präsidenten der Region vom 7. Oktober 2015, Nr. 75 i.d.g.F. angewandt.

D.Lgs. 05/12/2005, n. 252
Disciplina delle forme pensionistiche complementari. (1-2-3-4-5)

- Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2. Destinatari
- Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari
- Art. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
- Art. 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità
- Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali
- Art. 7. Depositario
- Art. 7-bis Mezzi patrimoniali
- Art. 8. Finanziamento
- Art. 9. Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS
- Art. 10. Misure compensative per le imprese
- Art. 11. Prestazioni
- Art. 12. Fondi pensione aperti
- Art. 13. Forme pensionistiche individuali
- Art. 14. Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità
- Art. 15. Vicende del fondo pensione
- Art. 15-bis Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane
- Art. 15-ter Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie
- Art. 15-quater Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
- Art. 15-quinquies Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
- Art. 16. Contributo di solidarietà
- Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
- Art. 18. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
- Art. 18-bis Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
- Art. 19. Compiti della COVIP
- Art. 19-bis Abusiva attività di forma pensionistica
- Art. 19-ter False informazioni
- Art. 19-quater Sanzioni amministrative
- Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- Art. 21. Abrogazioni e modifiche
- Art. 22. Disposizioni finanziarie
- Art. 23. Entrata in vigore e norme transitorie

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

(2) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(4) Vedi, anche, l'art. 30-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, l'art. 18, comma 22-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, l'art. 13, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e l'art. 1, comma 188, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

(5) A norma dell'art. 1, comma 92, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al presente provvedimento, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento.

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni (8)

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»; (6)

c-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) «AEAP»: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

2) «ABE»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) «AESFEM»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; (7)

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

(6) La presente lettera era stata modificata dall'art. 2, comma 1, D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge (Comunicato 15 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente la medesima modifica è stata nuovamente apportata dall'art. 1, comma 751, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(7) Lettera inserita dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(8) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2. Destinatari (9) (10)

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

(9) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(10) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari (11) (12) (13)

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);

h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;

i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.

(11) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(12) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(13) Per il regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui al presente articolo, vedi la Deliberazione 29 maggio 2008.

Art. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio (15)

1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti (16) (17).

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini

per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; (18)

c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

[4. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. (14)]

5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

(14) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(15) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(16) Per il regolamento relativo all'istituzione del registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e alle procedure per l'iscrizione nel registro, vedi la Deliberazione 28 novembre 2007.

(17) Per il regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera, vedi la Deliberazione 15 luglio 2010.

(18) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il D.M. 15 maggio 2007, n. 79.

Art. 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità (20)

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive. (21)

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.

6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse

degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.

7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.

[9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19;

b) forniscono alla COVIP informazioni false;

c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative. (19)]

[10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:

a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;

c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro. (19)]

[11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. (19)]

[12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. (19)]

(19) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(20) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(21) Per l'individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione per i pubblici dipendenti, vedi il D.P.C.M. 29 ottobre 2008.

Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali (28)

1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:

- a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
- e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti. (25)

[4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. (26)]

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento. (22) (30)

5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti. (22)

5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano. (22) (29)

5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell'attività dei fondi pensione, la COVIP verifica il rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi. (27)

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo

della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

[11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo. (26)]

12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, né investire le disponibilità di competenza: (24)

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse

del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385;

c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali. (23)

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

(22) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(23) Lettera inserita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(24) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(25) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(26) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(27) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66.

(28) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Deliberazione 16 marzo 2012.

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 settembre 2014, n. 166.

Art. 7. Depositario (35) (37)

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso un soggetto distinto dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (33)

2. Il depositario esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis. (31) (38)

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione. (34)

3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE. (32)

3-ter. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa

dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter. (32)

3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. (36)

(31) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007, e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

(32) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(33) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

(34) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

(35) Rubrica così sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

(36) Comma aggiunto dall'art. 60-quinquies, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(37) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(38) Vedi, anche, l'art. 15, comma 17, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

Art. 7-bis Mezzi patrimoniali (39) (41)

1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti. (42)

2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni. (40)

3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

(39) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(40) Comma inserito dall'art. 10, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

(41) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(42) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 dicembre 2012, n. 259.

Art. 8. Finanziamento (45)

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale. (44)

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a

tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato; (46)

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima. (43)

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

(43) Comma così modificato dall'art. 1, comma 82, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2008.

(44) Comma così modificato dall'art. 1, comma 38, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124.

(45) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(46) Numero così modificato dall'art. 1, comma 176, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018 e con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui all'art. 1, comma 173, della medesima Legge n. 205/2017.

Art. 9. Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (47) (48) (49) (50)

[1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2,

lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto (51).

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.]

(47) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(48) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(49) Per la soppressione della forma pensionistica complementare residuale di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 173, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(50) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018 e con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui all'art. 1, comma 173, della medesima Legge n. 205/2017.

(51) Con D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 novembre 2007, n. 269) è stato costituito il Comitato amministratore della forma di previdenza prevista dal presente comma.

Art. 10. Misure compensative per le imprese (55) (56)

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento. (52)

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. (52)

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. (52)

[4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di

TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. (53)]

5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia. (54)

(52) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 764, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(53) Comma abrogato dall'art. 1, comma 764, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(54) Comma così modificato dall'art. 1, comma 764, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(55) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(56) Vedi, anche, l'art. 1, commi 28 e 29, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11. Prestazioni (57) (59)

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.

4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. (58)

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. (60)

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il

quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1°(gradi) gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. (60)

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1°(gradi) gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1°(gradi) gennaio 2007. (60)

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate. (60)

5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. (61)

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

(57) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(58) Comma sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 168, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinqies, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018.

(59) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(60) Comma inserito dall'art. 1, comma 168, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinqies, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018.

(61) Vedi, anche, l'art. 48, comma 13-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 12. Fondi pensione aperti (63)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1°(gradi) settembre

1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR. (62)

2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.

(62) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(63) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 13. Forme pensionistiche individuali (65)

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. (66)

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c). (64)

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

(64) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(65) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(66) Con Provvedimento 10 novembre 2006, n. 2472, sono state dettate disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di cui alla presente lettera.

Art. 14. Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità (70) (67)

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (68).

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

(69)

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

(67) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(68) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 38, lett. c), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124 e, successivamente, dall'art. 1, comma 168, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018.

(69) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. c), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124.

(70) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 15. Vicende del fondo pensione (71) (72)

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed

integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

(71) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(72) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 15-bis Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane (73) (75)

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione. (74)

3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.

5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.

7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all'articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.

8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione,

decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.

9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.

10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.

11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.

(73) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(74) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(75) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 15-ter Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie (76) (78) (79)

1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.

2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.

3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.

4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si

applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.

5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.

6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono altresì definiti i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.

6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonché i relativi aggiornamenti. (77)

7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorità dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.

9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.

(76) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(77) Comma inserito dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(78) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(79) Per il regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, applicabili alle forme pensionistiche comunitarie di cui al presente articolo, vedi la Deliberazione 29 maggio 2008.

Art. 15-quater Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità (81) (80) (84)

1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. (82)

1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. (83)

1-ter. Il segreto d'ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze. (83)

1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del

mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. (83)

1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sulle banche depositarie di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo. (83)

1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorità che le ha fornite. (83)

1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP può concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP può ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. (83)

2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6.

(80) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(81) Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 4, lett. a), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(82) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 4, lett. b), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(83) Comma inserito dall'art. 6, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(84) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 15-quinquies Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti (85) (86)

1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.

(85) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(86) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 16. Contributo di solidarietà (87) (88)

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi) giugno 1991, n. 166.

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:

a) è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;

b) è destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.

(87) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(88) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari (93) (95)

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. (91) (94)

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio

del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo. (90)

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. (89)

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti

nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse. (92)

(89) Comma modificato dall'art. 2, comma 66, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 1°(gradi) luglio 2011 e dall'art. 2, comma 82, del medesimo D.L. 225/2010; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 2, comma 83, del predetto D.L. 225/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 21, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con effetto a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 24, D.L. 138/2011.

(90) Comma così modificato dall'art. 2, comma 79, lett. e), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 1°(gradi) luglio 2011.

(91) Comma così modificato dall'art. 1, comma 621, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 624 della medesima L. n. 190/2014.

(92) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 99, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2017.

(93) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(94) Vedi, anche, l'art. 1, comma 622, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(95) Vedi, anche, l'art. 1, comma 94, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 18. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (96) (101)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare. (98) (102)

2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. (100) (97) (98) (103)

4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. (99)

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

(96) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(97) Per la riduzione del numero dei componenti della COVIP, vedi l'art. 23, comma 1, lett. g), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

(98) Il presente comma era stato abrogato dall'art. 13, comma 40, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello Statuto dell'IVARP; successivamente tale abrogazione non è stata confermata dalle legge di conversione (L. 7 agosto 2012, n. 135).

(99) Il presente comma era stato modificato dall'art. 13, comma 40, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello Statuto dell'IVARP; successivamente tale modifica non è stata confermata dalle legge di conversione (L. 7 agosto 2012, n. 135).

(100) Comma così modificato dall'art. 1, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 15-ter del medesimo D.L. n. 244/2016.

(101) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(102) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Direttiva 28 aprile 2006.

(103) Vedi, anche, l'art. 10, comma 1, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 e l'art. 22, commi 1 e da 4 a 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 18-bis Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF (104) (105)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.

2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

(104) Articolo inserito dall'art. 6, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(105) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 19. Compiti della COVIP (113)

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate. (109)

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito: (112)

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-

assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6;

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonché alla lettera d);

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse; (114)

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; (106)

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno;

b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere. (108)

5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. (107)

6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. (110)

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio. (111)

(106) Lettera così rinominata con Comunicato 30 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.

(107) Comma modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007 e, successivamente, così sostituito dall'art. 6, comma 6, lett. b), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(108) Lettera inserita dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(109) Comma inserito dall'art. 6, comma 6, lett. a), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(110) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 6, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(111) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 6, lett. d), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(112) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 13, comma 40, D.L. 6 luglio 2012, n. 95; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 7 agosto 2012, n. 135).

(113) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(114) Per l'adozione:

- degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, vedi la Deliberazione 31 ottobre 2006;

- delle istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari, vedi la Deliberazione 21 marzo 2007;

- delle istruzioni relative alla redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare», vedi la Deliberazione 31 gennaio 2008;
- del regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, vedi la Deliberazione 29 maggio 2008;
- delle disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti ai fondi pensione, vedi la Deliberazione 22 luglio 2010;
- delle istruzioni relative alla trattazione dei reclami, vedi la Deliberazione 4 novembre 2010.

Art. 19-bis Abusiva attività di forma pensionistica (115) (116)

1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

(115) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(116) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 19-ter False informazioni (117) (118)

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(117) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(118) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 19-quater Sanzioni amministrative (119) (120) (121)

1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che:

a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;

b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, possono altresì essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

(119) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(120) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(121) Per il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, vedi la Deliberazione 30 maggio 2007.

Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (124) (122)

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (125). Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da

ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni. (123)

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il

metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.

(122) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(123) Comma inserito dall'art. 6, comma 7, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(124) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(125) Per il regolamento riguardante l'adeguamento alle disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 421/1992, vedi il D.M. 10 maggio 2007, n. 62.

Art. 21. Abrogazioni e modifiche (127)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente: «d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1°(gradi) aprile 1996, n. 239». (126)

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:

- a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;
- b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;
- c) l'articolo 20;
- d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.

4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

(126) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 314, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(127) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 22. Disposizioni finanziarie (129) (128)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

(128) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(129) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 23. Entrata in vigore e norme transitorie (141)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°(gradi) gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo. (135)

2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia. (130)

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR: (132)

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi; (138)

2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3. (144)

3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1°(gradi) luglio 2007. (133)

4. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1°(gradi) luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6. (134) (143)

4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1°(gradi) gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007. (139)

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico. (137)

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: (131)

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;

b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; (136)

c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11 (136).

7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007. (140)

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1°(gradi) gennaio 2007. (142)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(130) Comma così corretto da Comunicato 30 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.

(131) Alinea così corretto da Comunicato 30 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.

(132) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge (Comunicato 15 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente il presente alinea è stato nuovamente modificato dall'art. 1, comma 749, lett. d), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(133) Il presente comma era stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge (Comunicato 15 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 749, lett. f), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(134) Il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge (Comunicato 15 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente il presente comma è stato nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 749, lett. g), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(135) Comma così modificato dall'art. 1, comma 749, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(136) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 749, lett. a) e c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(137) Comma così modificato dall'art. 1, comma 749, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(138) Numero così modificato dall'art. 1, comma 749, lett. e), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(139) Comma inserito dall'art. 1, comma 753, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

(140) Comma inserito dall'art. 2, comma 515, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2008.

(141) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(142) Comma corretto da Comunicato 30 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 749, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2007.

- (143) Per il regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari, di cui al presente comma, vedi Deliberazione 30 novembre 2006.
- (144) Le direttive previste dal presente comma sono state emanate con Deliberazione 28 giugno 2006.

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2011, N. 8
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della
Regione Autonoma Trentino- Alto Adige (legge finanziaria)

Omissis

**Art. 12 (Cessione del capitale sociale della società Pensplan
Centrum S.p.A.)**

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome, anche a titolo gratuito, azioni della società PensPlan Centrum S.p.A. fino ad una partecipazione complessiva pari al 2 per cento del capitale sociale.

Omissis

REGIONALGESETZ VOM 14. DEZEMBER 2011, NR. 8

**Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012 und des
Mehrjahreshaushaltes 2012-2014 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)**

Art. 12

Abtretung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft Pensplan Centrum AG

(1) Der Regionalausschuss ist ermächtigt, Aktien der Gesellschaft Pensplan Centrum AG bis zu einer Gesamtbeteiligung von 2 Prozent des Gesellschaftskapitals an die beiden Autonomen Provinzen – auch unentgeltlich – abzutreten.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE
7 OTTOBRE 2015, N. 75¹**

**Regolamento in materia di sostegno della
previdenza complementare²**

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

*Art. 1
Contenuto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento riporta le disposizioni esecutive delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige approvate con D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 e integrate dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 221 (di seguito, denominate: **NORME DI ATTUAZIONE**), nonché della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale" (di seguito denominata **LEGGE REGIONALE**).

2. Il Regolamento disciplina altresì le modalità applicative degli strumenti previsti nella deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 1999 n. 713 e nelle successive deliberazioni modificative ed integrative, di seguito, per brevità, "PROGETTO PENSPLAN", con le quali è stato approvato il progetto di sviluppo delle attività del "Centro pensioni complementari regionali Spa", di

**DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER
REGION
VOM 7. OKTOBER 2015, NR. 75¹**

**Verordnung betreffend die Unterstützung
der Zusatzvorsorge²**

I. TITEL

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

*Art. 1
Inhalt der Verordnung*

(1) Diese Verordnung enthält die Bestimmungen zur Umsetzung der mit DPR vom 6. Jänner 1978, Nr. 58 genehmigten und mit gesetzesvertretendem Dekret vom 12. April 2001, Nr. 221 ergänzten Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol (in der Folge **DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN** genannt) sowie des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen betreffend „Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge und der Zusatzkrankenversicherung in Zusammenhang mit den Rentenfonds und den Gesundheitsfonds auf regionaler Ebene“ (in der Folge **REGIONALGESETZ** genannt).

(2) Die Verordnung regelt außerdem die Modalitäten für die Umsetzung der Maßnahmen, die im Beschluss des Regionalausschusses vom 22. Juni 1999, Nr. 713 und in den späteren Änderungs- und Ergänzungsbeschlüssen (in der Folge kurz „**PENSPLAN PROJEKT**“) vorgesehen sind, mit denen das Projekt zur Entwicklung der Tätigkeit des „Zentrums für regionale Zusatzrenten“ (in der

¹ In B.U. 13 ottobre 2015, n. 41, Supplemento n. 2.

Im Amtsblatt vom 13. Oktober 2015, Nr. 41, Beibl. Nr. 2.

² Le modifiche apportate al presente regolamento dal decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. Le somme accantonate ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento nel testo previgente alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse, sono versate al fondo pensione cui risulta o risultava iscritto/a il/la beneficiario/a. (Cfr. articolo 2 D.P.Reg. n. 14/2017). Die durch Dekret des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 an dieser Verordnung vorgenommenen Änderungen gelten ab 1. Juli 2017. Die zurückgelegten Beträge laut Art. 10 dieser Verordnung in dem vor Inkrafttreten genannter Änderungen geltenden Wortlaut werden in den Rentenfonds eingezahlt, bei dem die Empfangsberechtigten versichert sind bzw. waren. (Vgl. Art. 2 des DPReg. Nr. 14/2017).

seguito denominato "PENSPLAN CENTRUM".

Art. 2

Obiettivi normativi e coinvolgimento delle parti

1. L'obiettivo generale, in conformità a quanto stabilito dalle NORME DI ATTUAZIONE, è quello di dare sicurezza e serenità a tutti/e i/le cittadini/e nella vecchiaia, tramite il sostegno e la promozione della previdenza complementare in ogni sua forma per i/le cittadini/e iscritti/e a fondi pensione, siano questi negoziali o aperti, territoriali o nazionali, convenzionati o meno, ai sensi dell'articolo 17, con il PENSPLAN CENTRUM. Un ulteriore obiettivo generale è quello di sostenere ogni forma di tutela sociale per il tramite del risparmio previdenziale.

2. Per il pieno perseguimento di tutti i fini della LEGGE REGIONALE, la Regione dà atto della rilevanza del coinvolgimento e della compartecipazione attiva delle parti sociali e segnatamente delle organizzazioni sindacali e delle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti sul territorio regionale.

3. La Regione è tenuta quindi a favorire e stimolare la collaborazione delle parti sociali per la realizzazione del PROGETTO PENSPLAN.

3-*bis*. Per il pieno perseguimento di tutti i fini della LEGGE REGIONALE, la Regione adotta, inoltre, iniziative volte a favorire la conoscenza e lo sviluppo della previdenza complementare nei confronti della popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, anche d'intesa o mediante forme di collaborazione con l'INPS per finalità di comune interesse in materia previdenziale. In particolare, per permettere agli iscritti ai fondi pensione convenzionati ai sensi dell'articolo 17, di avere un quadro completo sul proprio

Folge kurz „PENSPLAN CENTRUM“ genannt) genehmigt wurde.

Art. 2

Zweck der Bestimmungen und Einbeziehung der Sozialpartner

(1) Im Einklang mit den DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN liegt der allgemeine Zweck darin, allen Bürgerinnen und Bürgern im Alter Sicherheit und Unbeschwertheit zu gewährleisten, indem jedwede Form der Zusatzvorsorge für die bei Rentenfonds versicherten Bürgerinnen und Bürger unterstützt und gefördert wird, unabhängig davon, ob es sich dabei um kollektivvertragliche oder offene bzw. örtliche oder gesamtstaatliche Rentenfonds handelt und ob diese eine Vereinbarung mit PENSPLAN CENTRUM im Sinne des Art. 17 abgeschlossen haben oder nicht. Ein weiteres allgemeines Ziel liegt darin, sämtliche Formen des Sozialschutzes durch das Vorsorgesparen zu unterstützen.

(2) Im Hinblick auf die vollständige Erreichung sämtlicher im REGIONALGESETZ festgelegten Ziele anerkennt die Region die Bedeutung der Einbeziehung und der aktiven Beteiligung der Sozialpartner, insbesondere der im Gebiet der Region tätigen Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände.

(3) Die Region ist demzufolge dazu angehalten, die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern bei der Verwirklichung des PENSPLAN PROJEKTS zu fördern.

„(3-*bis*) Im Hinblick auf die vollständige Erreichung sämtlicher im REGIONALGESETZ festgelegten Ziele leitet die Region – auch im Einvernehmen oder in Zusammenarbeit mit dem NISF/INPS zur Erreichung gemeinsamer Ziele auf dem Sachgebiet der Vorsorge – Initiativen in die Wege, um die Bekanntheit der Zusatzvorsorge und deren Entwicklung bei der Bevölkerung der Region Trentino-Südtirol zu fördern. Insbesondere, damit die Versicherten bei den im Sinne des Art. 17 konventionierten Rentenfonds eine voll-

futuro previdenziale, la Regione acquisisce dai suddetti fondi pensione i documenti e i dati, anche di carattere personale, relativi alla simulazione della posizione previdenziale accumulata con la previdenza complementare regionale da rendere disponibili agli iscritti per il tramite dell'INPS ed ad integrazione delle comunicazioni informative inviate agli stessi interessati dal medesimo Istituto su analoghe simulazioni relative alle pensioni statali. A tal fine, i fondi pensione convenzionati comunicano i suddetti dati e/o documenti, relativi ai rispettivi iscritti, alla Regione che, tramite PENSPLAN CENTRUM, li acquisisce e trasmette all'INPS per il conseguente inoltrare agli interessati, secondo le modalità concordate con il medesimo Istituto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.³

3-ter. Ai fini di cui al comma 1 e per le finalità di cui all'art. 4 commi 2 e 3, ai sensi della LEGGE REGIONALE, PENSPLAN CENTRUM, anche per conto della Regione, avvia programmi di promozione e comunicazione istituzionale, nonché svolge attività di indagine e di informazione in materia di previdenza complementare e di altri progetti ed iniziative volti alla costituzione di forme di tutela sociale legati al risparmio previdenziale nei confronti della popolazione del Trentino e dell'Alto Adige. Per tali programmi e attività PENSPLAN CENTRUM, anche per conto della Regione, acquisisce dai fondi pensione, convenzionati ai sensi dell'articolo 17, i necessari documenti e dati, anche di carattere personale, relativi alle posizioni previdenziali dei rispettivi aderenti. I fondi pensione comunicano i suddetti dati e/o documenti a PENSPLAN CENTRUM che li tratta per le finalità anzidette e per l'effettuazione di comunicazioni anche a distanza con gli interessati in materia di previdenza complementare e di altri progetti ed iniziative volti alla costituzione di forme di tutela sociale legati al risparmio

ständige Übersicht über ihre zukünftige Rente bekommen können, holt die Region von genannten Rentenfonds die Unterlagen und Daten – auch persönlichen Charakters – betreffend die Simulation der mit den regionalen Zusatzrentenfonds angereiften Rente ein, welche sodann den Versicherten durch das NISF/INPS zur Verfügung gestellt werden und die von genanntem Institut zugesandten Mitteilungen betreffend ähnliche Simulationen der staatlichen Renten ergänzen sollen. Zu diesem Zweck teilen die konventionierten Rentenfonds die genannten Daten und/oder Unterlagen über die jeweiligen Versicherten an die Region mit, die sie durch PENSPLAN CENTRUM einholt und an das NISF/INPS zwecks Weiterleitung an die Betroffenen nach den mit genanntem Institut vereinbarten Modalitäten und unter Beachtung der den in den geltenden Bestimmungen über den Schutz der personenbezogenen Daten vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen übermittelt.³

(3-ter) Zu den Zwecken laut Abs. 1 und Art. 4 Abs. 2 und 3, leitet PENSPLAN CENTRUM im Sinne des REGIONALGESETZES – auch im Auftrag der Region – institutionelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsprogramme in die Wege und führt Studien- und Informationstätigkeit auf dem Sachgebiet der Zusatzvorsorge und sonstiger Projekte und Initiativen durch, die sich mit der Schaffung von Formen des Sozialschutzes durch Vorsorgesparen für die Bevölkerung der Region Trentino-Südtirol befassen. Für genannte Programme und Tätigkeiten holt PENSPLAN CENTRUM auch im Auftrag der Region von den im Sinne des Art. 17 konventionierten Rentenfonds die notwendigen Unterlagen und Daten – auch persönlichen Charakters – zur Rentenposition der jeweiligen Versicherten ein. Die Rentenfonds teilen die genannten Daten und/oder Unterlagen an PENSPLAN CENTRUM mit, die sie zu genannten Zwecken und für die Mitteilungen und Fernmitteilungen an die Betroffenen auf dem Sachgebiet der Zusatzvorsorge und in Bezug auf sonstige Projekte und Initiativen zur Schaffung von Formen des Sozial-

³ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione n. 37 di data 20 luglio 2016.
Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 20. Juli 2016, Nr. 37 eingefügt.

previdenziale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.⁴

Art. 3

Destinatari degli interventi di cui alla LEGGE REGIONALE in materia di previdenza integrativa

1. In ossequio al principio ed ai criteri sanciti nell'articolo 1-bis, comma 1, delle NORME DI ATTUAZIONE, sono destinatari/ie degli interventi nel complesso previsti dalla LEGGE REGIONALE, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, tutti/e coloro che hanno la residenza nel territorio regionale nonché tutti/e coloro che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano prevalentemente, qualora gli/le stessi/e siano iscritti/e ai fondi pensione di cui al comma 2 e qualora gli/le stessi/e siano consenzienti alla comunicazione dei propri dati personali (nominativo e indirizzo) al PENSPLAN CENTRUM per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali all'aggiornamento sulle provvidenze della Regione e alla loro attuazione in base alla LEGGE REGIONALE.

2. Ai fini di cui al comma 1 per fondi pensione si intendono i fondi pensione di cui all'articolo 3, commi 1, lettere da a) ad h), e 2, e all'articolo 12, del D.Lgs. n. 252/2005, istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 4

Compiti di PENSPLAN CENTRUM

1. Per l'operatività degli interventi previsti dal presente Regolamento e per ogni altro aspetto attinente alla materia previdenziale, la Regione, in conformità a quanto disposto

schutzes durch Vorsorgespargen unter Beachtung der geltenden Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten verarbeitet.⁴

Art. 3

Empfangsberechtigte der im REGIONALGESETZ vorgesehenen Maßnahmen betreffend ergänzende Vorsorge

(1) Unter Beachtung des Grundsatzes und der Richtlinien laut Art. 1-bis Abs. 1 der DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN sind Empfangsberechtigte der insgesamt im REGIONALGESETZ vorgesehenen Maßnahmen gemäß den in den nachstehenden Artikeln festgelegten Modalitäten alle Personen, die ihren Wohnsitz im Gebiet der Region haben, sowie alle Personen, die vorrangig in diesem Gebiet erwerbs- bzw. berufstätig oder in einem vorrangig im Gebiet der Region tätigen Betrieb beschäftigt sind, sofern sie bei den Rentenfonds laut Abs. 2 versichert sind und der Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an PENSPLAN CENTRUM für Zwecke, die eng und ausschließlich mit der Information über die Maßnahmen der Region und mit deren Durchführung laut REGIONALGESETZ verbunden sind, zugestimmt haben.

(2) Für die Zwecke laut Abs. 1 gelten als Rentenfonds die Rentenfonds laut Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) - h) und Abs. 2 sowie laut Art. 12 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 252/2005, die nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 errichtet wurden.

Art. 4

Aufgaben von PENSPLAN CENTRUM

(1) Für die Umsetzung der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen und für jede weitere Maßnahme im Bereich der Vorsorge bedient sich die Region gemäß Art.

⁴ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione n. 37 di data 20 luglio 2016.
Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 20. Juli 2016, Nr. 37 eingefügt.

nell'articolo 3 della LEGGE REGIONALE, si avvale di PENSPLAN CENTRUM, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LEGGE REGIONALE per la realizzazione del PROGETTO PENSPLAN. All'uopo la Regione mette a disposizione di PENSPLAN CENTRUM le risorse di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 9 della LEGGE REGIONALE. La consistenza delle risorse di cui all'articolo 7 è definita in misura tale da garantire, attraverso le rendite ottenute dall'investimento delle risorse stesse, la copertura degli oneri associati ai compiti di PENSPLAN CENTRUM in materia di sostegno alla previdenza integrativa.

2. In forza della LEGGE REGIONALE, il PENSPLAN CENTRUM è tenuto:

- a) a favorire la costituzione, l'avviamento ed il funzionamento dei fondi pensione sotto il profilo amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 3 della LEGGE REGIONALE;
- b) a promuovere ed istituire, tramite le proprie strutture e/o con convenzioni, ai sensi delle NORME DI ATTUAZIONE, fondi pensione aperti a carattere regionale e/o altri strumenti previdenziali per persone per le quali non sussistano o non operino previsioni normative che consentano l'adesione a forme di previdenza complementare, o per adeguare le provvidenze previste dalla LEGGE REGIONALE. L'attività di promozione può avvenire anche attraverso la costituzione e/o la partecipazione in imprese che producono i servizi strumentali (amministrativi, contabili, finanziari, etc.) alle attività dei fondi pensione;
- c) a fornire agli/alle iscritti/e adeguate garanzie in ordine alle prestazioni erogate dai fondi pensione individuati all'articolo 3 del presente Regolamento a norma dell'articolo 1-ter, della LEGGE REGIONALE;
- d) ad effettuare gli interventi a sostegno dei versamenti contributivi a favore di soggetti in difficoltà economica e familiare, a norma dell'articolo 6 della LEGGE REGIONALE ed ai sensi del Titolo II del

3 des REGIONALGESETZES der Dienstleistungen von PENSPLAN CENTRUM, das im Sinne des Art. 3 Abs. 2 des REGIONALGESETZES für die Verwirklichung des PENSPLAN PROJEKTS errichtet wurde. Zu diesem Zweck stellt die Region PENSPLAN CENTRUM im Sinne des Art. 9 des REGIONALGESETZES die Mittel laut Art. 7 dieser Verordnung zur Verfügung. Der Bestand der Mittel laut Art. 7 wird so festgelegt, dass die Renditen aus ihrer Investition die Deckung der mit den Aufgaben von PENSPLAN CENTRUM zur Förderung der ergänzenden Vorsorge verbundenen Kosten gewährleisten.

(2) Kraft REGIONALGESETZ ist PENSPLAN CENTRUM dazu verpflichtet:

- a) im Sinne des Art. 3 des REGIONALGESETZES die Einrichtung, die Anlaufphase und den Betrieb der Rentenfonds unter dem verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Gesichtspunkt zu unterstützen;
- b) im Sinne der Durchführungsbestimmungen durch die eigenen Einrichtungen und/oder mittels Vereinbarungen offene regionale Rentenfonds und/oder sonstige Vorsorgeinstrumente zugunsten der Personen zu fördern und zu errichten, für die keine Gesetzesbestimmungen bestehen oder anwendbar sind, die den Beitritt zur Zusatzvorsorge ermöglichen, oder um die im REGIONALGESETZ vorgesehenen Maßnahmen anzupassen Die Förderung kann auch durch die Errichtung von und/oder durch die Beteiligung an Unternehmen erfolgen, welche die technischen Dienstleistungen (Verwaltung, Buchhaltung, finanzielle Abwicklung usw.) zur Unterstützung der Tätigkeit der Rentenfonds erbringen;
- c) den Versicherten angemessene Garantien im Hinblick auf die Leistungen der im Art. 3 dieser Verordnung genannten Rentenfonds gemäß Art. 1-ter des REGIONALGESETZES zu geben;
- d) die im Art. 6 des REGIONALGESETZES und im II. Titel dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zur Unterstützung der Beitragszahlung für Personen, die sich in einer schwierigen

presente Regolamento;

- e) a fornire agli/alle iscritti/e ai fondi pensione individuati all'articolo 3 del presente Regolamento servizi amministrativi e contabili ai sensi del Titolo III; nella prestazione di tali servizi e per quanto possibile il PENSPLAN CENTRUM favorisce il coinvolgimento degli Istituti di patronato maggiormente rappresentativi sui rispettivi territori delle province di Trento e di Bolzano;
- f) ad investire strumentalmente, utilizzando anche gestori terzi, le risorse finanziarie ricevute dalla Regione e dagli altri enti pubblici territoriali per la realizzazione dei fini pubblicitari-istituzionali;
- g) ad eseguire ogni ulteriore incarico di volta in volta conferito dalla Regione.

3. Il PENSPLAN CENTRUM deve inoltre impostare e portare a compimento un programma di promozione e di marketing, al fine di incrementare al massimo le adesioni ai fondi pensione e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige nonché di favorire la definizione da parte dei/delle singoli/e iscritti/e di un volume di risparmio previdenziale congruo con le aspettative degli/delle stessi/e per quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari. PENSPLAN CENTRUM è tenuto altresì a sviluppare un'immagine di comunicazione, anche graficamente definita, che sia unitaria ed immediatamente rappresentativa del PROGETTO PENSPLAN, comprendente tutti i fondi pensione convenzionati ai sensi dell'articolo 17 ed i soggetti aderenti al PROGETTO PENSPLAN stesso, e che renda evidente il ruolo della Regione nel PROGETTO PENSPLAN, con le forme previste all'Allegato 1.

4. Il PENSPLAN CENTRUM deve inoltre porre in essere ogni attività operativa finalizzata agli ulteriori obiettivi individuati dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 5, comma 1 della LEGGE REGIONALE.

4-bis. Il PENSPLAN CENTRUM è tenuto a

finanziellen und familiären Lage befinden, durchzuführen;

- e) den Versicherten der im Art. 3 dieser Verordnung vorgesehenen Rentenfonds die Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen im Sinne des III. Titels zu erbringen; bei der Erbringung dieser Dienstleistungen fördert PENSPLAN CENTRUM möglichst die Einbeziehung der im Gebiet der Provinz Trient und der Provinz Bozen repräsentativsten Patronate;
- f) die von der Region und von den anderen öffentlichen Gebietskörperschaften erhaltenen Geldmittel für die Verwirklichung der öffentlich-rechtlich-institutionellen Ziele auch über Drittverwalter zu investieren;
- g) jeden weiteren von der Region erteilten Auftrag zu erfüllen.

(3) PENSPLAN CENTRUM muss außerdem ein Werbe- und Marketingprogramm erstellen und durchführen, um die Anzahl der Beitritte zu den Rentenfonds möglichst zu erhöhen, eine möglichst weite Zusatzrentendeckung der Trentiner und der Südtiroler Bevölkerung zu erreichen und den einzelnen Versicherten die Bestimmung eines Vorsorgesparvolumens zu ermöglichen, das den jeweiligen Erwartungen im Hinblick auf die Zusatzrente entspricht. PENSPLAN CENTRUM muss außerdem einen – auch grafisch definierten – Kommunikationsauftritt entwickeln, der das PROJEKT PENSPLAN mit all den im Sinne des Art. 17 durch Vereinbarung gebundenen Rentenfonds sowie den am Projekt PENSPLAN beteiligten Trägern einheitlich und unmittelbar präsentiert und die Rolle der Region beim PROJEKT PENSPLAN in der Form gemäß Anlage 1 veranschaulicht.

(4) PENSPLAN CENTRUM hat überdies jedwede Tätigkeit ins Leben zu rufen, die für die weiteren vom Regionalausschuss in Anwendung des Art. 5 Abs. 1 des REGIONALGESETZES festgelegten Ziele notwendig ist.

(4-bis) PENSPLAN CENTRUM muss der

fornire ogni supporto operativo, organizzativo e tecnico alla Regione nello svolgimento delle relative attività istituzionali volte alla realizzazione delle iniziative ed al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 2, commi 3-*bis* e 3-*ter*.⁵

Art. 5

Comitato di sviluppo della previdenza complementare

1. La Regione costituisce un Comitato di sviluppo della previdenza complementare, (di seguito Comitato), quale strumento di collaborazione e coordinamento tra tutti i fondi pensione coinvolti nel PROGETTO PENSPLAN, nonché quale strumento di coinvolgimento e di consultazione delle parti sociali a livello regionale.

2. Il Comitato è composto:

- a) dall'Assessore/a regionale competente per materia in qualità di Presidente;
- b) dal/dalla Presidente e dal/dalla direttore/trice del PENSPLAN CENTRUM;
- c) da uno/una, due o tre rappresentanti di ciascuno dei fondi pensione di cui al comma 1 aventi sede legale in Regione, a seconda che abbiano fino a 50.000 iscritti/e, più di 50.000 e fino a 100.000 iscritti/e o più di 100.000 iscritti/e;⁶
- d) da un/una rappresentante rispettivamente della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- e) da un/una rappresentante per ogni

Region bei der Durchführung ihrer institutionellen Tätigkeiten zur Realisierung der Initiativen sowie zur Erreichung der Zielsetzungen laut Art. 2 Abs. 3-*bis* und 3-*ter* operative, organisatorische und technische Unterstützung liefern.⁵

Art. 5

Beirat für die Entwicklung der Zusatzvorsorge

(1) Die Region errichtet einen Beirat für die Entwicklung der Zusatzvorsorge (in der Folge „Beirat“ genannt) als Instrument zur Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen sämtlichen am PROJEKT PENSPLAN beteiligten Rentenfonds sowie zur Einbeziehung und Anhörung der Sozialpartner auf regionaler Ebene.

(2) Der Beirat ist aus folgenden Personen zusammengesetzt:

- a) der zuständigen Regionalassessorin/dem zuständigen Regionalassessor, die/der den Vorsitz führt;
- b) der Präsidentin/dem Präsidenten und der Direktorin/dem Direktor von PENSPLAN CENTRUM;
- c) je einer/einem, zwei oder drei Vertreterinnen/Vertretern der einzelnen Rentenfonds laut Abs. 1 mit Rechtsitz in der Region, je nachdem, ob sie bis zu 50.000, mehr als 50.000 und bis zu 100.000 oder mehr als 100.000 Mitglieder zählen;⁶
- d) je einer Vertreterin/einem Vertreter der Autonomen Provinz Trient, der Autonomen Provinz Bozen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
- e) je einer Vertreterin/einem Vertreter pro

⁵ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Regione n. 37 di data 20 luglio 2016.

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 20. Juli 2016, Nr. 37 eingefügt.

⁶ Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1.1. del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2018, n. 26. La Giunta regionale provvede a modificare la composizione del comitato di sviluppo della previdenza complementare ricostituito per la durata della XV^a legislatura con deliberazione della Giunta medesima n. 188 del 12 settembre 2014 sulla base di tale modifica. (Cfr. art. 3, comma 2 del D.P.Reg. n. 26/2018).

Der Buchstabe wurde durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) Z. 1.1. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 23. April 2018, Nr. 26 ersetzt. Die Regionalregierung ändert dementsprechend die Zusammensetzung des mit ihrem Beschluss vom 12. September 2014, Nr. 188 für die Dauer der XV. Legislaturperiode erneuerten Beirats für die Entwicklung der Zusatzvorsorge (vgl. Art. 3 Abs. 2 des D.P.Reg. Nr. 26/2018).

provincia indicato dalle associazioni a tutela dei/delle consumatori/trici maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;

- f) da due rappresentanti per ogni provincia degli Istituti di patronato maggiormente rappresentativi nei rispettivi territori, uno/a dei/delle quali individuato/a tra gli Istituti di patronato costituiti dagli organismi o dalle confederazioni espressione delle categorie dei/delle lavoratori/trici autonomi/e;
- g) da due rappresentanti per ogni provincia delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;
- h) da due rappresentanti per ogni provincia delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche operanti nei rispettivi territori.

3. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario su indicazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un quarto dei suoi membri ed è presieduto dall'Assessore/a regionale competente in materia. Esso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. I rispettivi enti, associazioni ed istituzioni, nonché PENSPLAN CENTRUM designano un/una unico/a componente supplente che sostituisce il/la componente effettivo/a o i/le componenti effettivi/e nelle sedute a cui quest'ultimo/a è impossibilitato/a a partecipare. Funge da segretario/a un/una dipendente della Regione.⁷

4. Il Comitato viene nominato con deliberazione della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e rimane in carica per

Provinz, die/der von den im jeweiligen Gebiet repräsentativsten Verbraucher-schutzorganisationen namhaft gemacht wird;

- f) je zwei Vertreterinnen/Vertretern pro Provinz der im jeweiligen Gebiet repräsentativsten Patronate, von denen eine/einer unter den von den Organisationen oder Berufsverbänden der selbständig Erwerbstätigen errichteten Patronaten zu bestimmen ist;
- g) je zwei Vertreterinnen/Vertretern pro Provinz der im jeweiligen Gebiet repräsentativsten Gewerkschaften;
- h) je zwei Vertretern pro Provinz der im jeweiligen Gebiet tätigen repräsentativsten Wirtschaftsverbände.

(3) Der Beirat tritt auf Einberufung durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden immer dann zusammen, wenn dies als notwendig erachtet wird, oder auf begründeten Antrag von mindestens einem Viertel seiner Mitglieder unter dem Vorsitz der zuständigen Regionalassessorin/des zuständigen Regionalassessors. Er ist bei Anwesenheit der Hälfte plus eins seiner Mitglieder beschlussfähig; die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst. Die Körperschaften, Verbände und Einrichtungen sowie PENSPLAN CENTRUM machen je ein einziges Ersatzmitglied namhaft, das das ordentliche Mitglied oder die ordentlichen Mitglieder bei den Sitzungen vertritt, an denen dieses/diese nicht teilnehmen kann/können. Die Schriftführung wird von einer/einem Bediensteten der Region übernommen.⁷

(4) Der Beirat wird mit Beschluss des Regionalausschuss zu Beginn einer jeden Legislaturperiode ernannt und bleibt für deren

⁷ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1.2. del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2018, n. 26. La Giunta regionale provvede a modificare la composizione del comitato di sviluppo della previdenza complementare ricostituito per la durata della XV^a legislatura con deliberazione della Giunta medesima n. 188 del 12 settembre 2014 sulla base di tale modifica. (Cfr. art. 3, comma 2 del D.P.reg. n. 26/2018).

Der Absatz wurde durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) Z. 1.2. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 23. April 2018, Nr. 26 geändert. Die Regionalregierung ändert dementsprechend die Zusammensetzung des mit ihrem Beschluss vom 12. September 2014, Nr. 188 für die Dauer der XV. Legislaturperiode erneuerten Beirats für die Entwicklung der Zusatzvorsorge (vgl. Art. 3 Abs. 2 des DPREg. Nr. 26/2018).

l'intera durata della stessa. I membri nominati in sostituzione di componenti del Comitato dimessi/e per qualsiasi causa rimangono in carica per la durata residua del mandato.

5. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione assicurando un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del Comitato.

Art. 6

Compiti del Comitato di sviluppo della previdenza complementare

1. Il Comitato di sviluppo della previdenza complementare viene sentito dalla Regione sui principi direttivi dell'attuazione del PROGETTO PENSPLAN e in ordine all'impostazione delle attività dello stesso PROGETTO PENSPLAN nonché per ogni altro aspetto di carattere generale che interessi la previdenza complementare quali gli interventi ed i servizi previsti dalla LEGGE REGIONALE, inclusa la congruità e compatibilità della gestione dei fondi pensione convenzionati ai sensi dell'articolo 17.

2. In particolare il Comitato di sviluppo della previdenza complementare è luogo di elaborazione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale, può formulare proposte in materia di previdenza complementare e viene sentito sulle proposte di modifica regolamentare o legislativa che comportano delle innovazioni sostanziali nell'ambito della previdenza complementare regionale.

3. Il Comitato viene altresì sentito dalla Regione in ordine all'applicazione degli interventi previsti dall'articolo 6 della LEGGE REGIONALE.

4. Il Comitato verifica periodicamente la congruità e la compatibilità dell'impostazione e dell'attuazione della gestione dei fondi

gesamte Dauer im Amt. Die Mitglieder, die in Ersetzung von aus welchem Grund auch immer zurückgetretenen Beiratsmitgliedern ernannt werden, bleiben für die Restdauer des Mandats im Amt.

(5) Die Zusammensetzung des Beirates muss der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht, und beide Geschlechter angemessen vertreten.

Art. 6

Aufgaben des Beirates für die Entwicklung der Zusatzvorsorge

(1) Der Beirat für die Entwicklung der Zusatzvorsorge wird von der Region über die Leitsätze zur Umsetzung des PROJEKTS PENSPLAN und zur Gestaltung der Tätigkeit des PROJEKTS PENSPLAN sowie zu jedem weiteren allgemeinen Aspekt der Zusatzvorsorge angehört, wie u. a. die im REGIONALGESETZ vorgesehenen Maßnahmen und Dienstleistungen, einschließlich der Angemessenheit und Kompatibilität der Verwaltung der im Sinne des Art. 17 durch Vereinbarung gebundenen Rentenfonds.

(2) Insbesondere befasst sich der Beirat für die Entwicklung der Zusatzvorsorge mit der Ausarbeitung von Formen des Sozialschutzes, die auch durch das Vorsorgesparen erzielt werden können, und von Vorschlägen auf dem Sachgebiet der Zusatzvorsorge; ferner wird er zu den Vorschlägen betreffend die Änderung von Verordnungen oder Gesetzen angehört, die grundsätzliche Neuerungen auf dem Sachgebiet der regionalen Zusatzvorsorge mit sich bringen.

(3) Der Beirat wird von der Region überdies bezüglich der Anwendung der im Art. 6 des REGIONALGESETZES vorgesehenen Maßnahmen angehört.

(4) Der Beirat überprüft regelmäßig die Verwaltung der an PENSPLAN CENTRUM durch Vereinbarung gebundenen Renten-

pensione convenzionati con il PENSPLAN CENTRUM. Il Comitato può inoltre richiedere ai suddetti fondi di relazionare in merito ad eventuali loro attività di investimento etico.

Art. 7

Capitale sociale (ex Fondo di Solidarietà)

1. Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla LEGGE REGIONALE in materia di previdenza complementare e di altri progetti di welfare legati al risparmio previdenziale, la Regione eroga al PENSPLAN CENTRUM i mezzi finanziari in conformità a quanto previsto nella LEGGE REGIONALE. Tali mezzi finanziari sono da PENSPLAN CENTRUM imputati a capitale sociale o, comunque, in altra posta del patrimonio netto i cui rendimenti sono strumentalmente utilizzati per erogare le prestazioni di natura esclusivamente pubblicistico-amministrativa di cui al presente articolo.

2. Con le risorse di cui al comma 1, denominate, anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, Fondo di solidarietà, il PENSPLAN CENTRUM fa fronte a tutti i compiti assegnati dalla LEGGE REGIONALE e dal presente Regolamento in materia di previdenza complementare e di altri progetti di welfare legati al risparmio previdenziale. L'investimento delle risorse avviene anche mediante intermediari finanziari, dovendo il PENSPLAN CENTRUM limitare la sua attività alle sole operazioni istituzionali, le quali sono articolate in via primaria, nel seguente modo:

- a) garanzia agli/alle iscritti/e in ordine alle prestazioni erogate dai fondi pensione (articolo 1-ter della LEGGE REGIONALE);
- b) interventi a sostegno dei versamenti contributivi a favore di soggetti in situazioni di difficoltà economica e familiare (articoli 10 e seguenti del presente Regolamento);
- c) servizi amministrativi e contabili (articoli da 14 a 16 del presente Regolamento);

fonds auf Angemessenheit und Kompatibilität des Verwaltungskonzepts und dessen Umsetzung. Der Beirat kann die oben genannten Fonds außerdem auffordern, über ihre eventuellen ethischen Anlagetätigkeiten zu berichten.

Art. 7

Gesellschaftskapital (ehem. Solidaritätsfonds)

(1) Die Region entrichtet PENSPLAN CENTRUM gemäß den Bestimmungen des REGIONALGESETZES die notwendigen Geldmittel, um die Erreichung der im REGIONALGESETZ festgelegten Zielsetzungen betreffend die Zusatzvorsorge und andere mit dem Vorsorgesparen zusammenhängende Welfareprojekte zu gewährleisten. Besagte Geldmittel werden von PENSPLAN CENTRUM dem Gesellschaftskapital oder jedenfalls einem anderen Posten des Nettovermögens zugeführt, deren Erträge für die Erbringung der Leistungen ausschließlich öffentlich-rechtlichen-verwaltungsmäßigen Charakters laut diesem Artikel verwendet werden.

(2) PENSPLAN CENTRUM erfüllt sämtliche im REGIONALGESETZ und in dieser Verordnung vorgesehenen Aufgaben betreffend die Zusatzvorsorge und andere mit dem Vorsorgesparen zusammenhängende Welfareprojekte mit den im Abs. 1 genannten Geldmitteln, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung als Solidaritätsfonds bezeichnet wurden. Die Geldmittel werden auch über Finanzvermittler investiert, da PENSPLAN CENTRUM seine Tätigkeit lediglich auf die institutionellen Aufgaben beschränken muss, die hauptsächlich folgende sind:

- a) Garantien für die Versicherten hinsichtlich der Leistungen der Rentenfonds (Art. 1-ter des REGIONALGESETZES);
- b) Maßnahmen zur Unterstützung der Beitragszahlung für Personen, die sich in einer schwierigen finanziellen und familiären Lage befinden (Art. 10 ff. dieser Verordnung);
- c) verwaltungs- und buchhaltungstechnische Dienstleistungen (Art. 14-16 dieser

- d) assunzione delle iniziative idonee ad assicurare a tutti/e i/le cittadini/e della regione l'accesso alla previdenza complementare;
- e) attuazione degli interventi in materia di previdenza complementare che la Regione delega alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

3. Con riferimento agli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 2, il PENSPLAN CENTRUM può fornire periodicamente apposite istruzioni specifiche ai gestori finanziari ai quali è affidata la gestione del capitale sociale al fine di rendere disponibile la liquidità necessaria. A tal fine possono, altresì, essere richieste ai gestori finanziari, con periodicità almeno mensile, delle relazioni sull'andamento della gestione finanziaria, finalizzate a monitorare costantemente i rendimenti realizzati nonché gli importi riferibili agli impegni assunti da PENSPLAN CENTRUM.

4.⁸

5.⁹

6.¹⁰

7.¹¹

8. Le risorse non attribuite a norma del presente articolo vengono utilizzate dal PENSPLAN CENTRUM per le finalità di cui alla LEGGE REGIONALE.

Art. 8

Aggiornamenti ai soggetti di cui all'articolo 3 sul PROGETTO PENSPLAN

1. Il PENSPLAN CENTRUM assicura a tutti i soggetti di cui all'articolo 3 un costante

Verordnung);

- d) Ergreifen geeigneter Maßnahmen, um sämtlichen Bürgerinnen und Bürgern der Region den Zugang zur Zusatzvorsorge zu gewährleisten;
- e) Durchführung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen von der Region übertragenen Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Zusatzvorsorge;

(3) Mit Bezug auf die Maßnahmen laut Abs. 2 Buchst. a), b) und e) kann PENSPLAN CENTRUM regelmäßig den mit der Verwaltung des Gesellschaftskapitals betrauten Finanzverwaltern spezielle Anweisungen erteilen, um die notwendige Liquidität zu gewährleisten. Zu diesem Zweck können die Finanzverwalter aufgefordert werden, mindestens einmal monatlich einen Bericht über den Verlauf der Finanzverwaltung vorzulegen, um ständig die erzielten Erträge sowie die Beträge überprüfen zu können, die sich auf die von PENSPLAN CENTRUM übernommenen Verpflichtungen beziehen.

(4)⁸

(5)⁹

(6)¹⁰

(7)¹¹

(8) Die Geldmittel, die nicht gemäß den Bestimmungen dieses Artikels zugewiesen werden, werden von PENSPLAN CENTRUM für die Zielsetzungen laut REGIONALGESETZ verwendet.

Art. 8

Information über das PROJEKT PENSPLAN an die im Art. 3 genannten Personen

(1) PENSPLAN CENTRUM sichert sämtlichen im Art. 3 genannten Personen

⁸ Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 aufgehoben.

⁹ Vedi nota n. 6. / Siehe Fußnote 6.

¹⁰ Vedi nota n. 6. / Siehe Fußnote 6.

¹¹ Vedi nota n. 6 / Siehe Fußnote 6.

aggiornamento sugli sviluppi del PROGETTO PENSPLAN con particolare riguardo alle novità relative all'accesso alle provvidenze di cui alla LEGGE REGIONALE.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 9

Contenuto e finalità degli interventi a sostegno dei versamenti

1. Il presente Titolo disciplina, a norma dell'articolo 6 della LEGGE REGIONALE, gli interventi della Regione, finalizzati al sostegno dei versamenti contributivi a favore di soggetti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento che versino in particolari situazioni di bisogno e nelle situazioni di difficoltà previste dagli articoli 10 e 13.

Art. 10

Destinatari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 11 i soggetti di cui all'articolo 3, per i quali sia verificata la presenza contemporanea dei seguenti requisiti:

- a) residenza in un comune della regione da almeno due anni;
- b) adesione ad un fondo pensione di cui all'articolo 3, comma 2 da almeno due anni;
- c) ¹²
- d) condizione economica espressa in termini di reddito equivalente netto non superiore a Euro 30.000,00 (30mila/00) annui per un nucleo familiare di un componente. Nel caso di più componenti si applicano le scale di equivalenza adottate dalle due

eine laufende Information über die Entwicklung des PROJEKTS PENSPLAN und insbesondere über die Neuigkeiten hinsichtlich der Inanspruchnahme der im REGIONALGESETZ vorgesehenen Maßnahmen.

II. TITEL

MASSNAHMEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER BEITRAGSZAHLUNG FÜR DIE ZUSATZVORSORGE

Art. 9

Inhalt und Zielsetzung der Maßnahmen zur Unterstützung der Beitragszahlung

(1) In diesem Titel werden im Sinne des Art. 6 des REGIONALGESETZES die Maßnahmen der Region geregelt, die darauf abzielen, die Personen laut Art. 3 dieser Verordnung, die besonders bedürftig sind und sich in einer schwierigen Lage gemäß Art. 10 und 13 befinden, bei der Beitragszahlung zu unterstützen.

Art. 10

Empfangsberechtigte

(1) Die im Art. 11 vorgesehenen Maßnahmen können von den Personen laut Art. 3 beansprucht werden, die gleichzeitig alle nachstehenden Voraussetzungen erfüllen, und zwar:

- a) seit mindestens zwei Jahren in einer Gemeinde der Region wohnhaft sind;
- b) seit mindestens zwei Jahren bei einem Rentenfonds laut Art. 3 Abs. 2 versichert sind;
- c) ¹²
- d) deren wirtschaftliche Lage einem Nettoäquivalenzeinkommen von höchstens 30.000,00 (30tausend/00) Euro jährlich eines einköpfigen Haushalts entspricht. Bei Mehrpersonenhaushalten finden die von den beiden Autonomen

¹² Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.1. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.
Der Buchstabe wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.1. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 aufgehoben.

Province autonome per il calcolo dei rispettivi indicatori della condizione economica familiare. La condizione economica è valutata, infatti, secondo quanto definito con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, in base al sistema di calcolo ICEF per i residenti nella provincia di Trento, secondo i criteri previsti per la dichiarazione DURP per i residenti nella provincia di Bolzano. Tali limiti possono essere periodicamente rivalutati dalla Giunta regionale o corretti dalla stessa in base alle esigenze di una equilibrata gestione delle risorse di cui all'articolo 7;¹³

- e) presenza di una condizione di difficoltà economica e familiare derivante da:
- I) percezione di indennità previste a livello nazionale, regionale o provinciale collegate alla perdita di lavoro, qualora questa non sia dipendente dalla volontà del lavoratore;¹⁴
 - II) percezione di indennità previste a livello nazionale, regionale o provinciale collegate alle giornate di sospensione totale dal lavoro;
 - III) titolarità in via esclusiva, con carattere di monocommittenza, di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o programma, con esclusione dei/delle titolari di pensione diretta e dei/delle componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei/delle partecipanti a collegi e commissioni;
 - IV) periodi di malattia e/o infortunio, che si prolunghino oltre al periodo indennizzato da parte dell'ente e del datore di lavoro.

Provinzen für die Berechnung der jeweiligen Indikatoren der wirtschaftlichen Lage der Familie angewandten Gewichtungsskalen Anwendung. Gemäß dem Beschluss laut Art. 18 Abs. 2 wird die wirtschaftliche Lage der in der Provinz Trient wohnhaften Personen nämlich nach dem ICEF-Berechnungssystem und jene der in der Provinz Bozen wohnhaften Personen nach den Kriterien für die Einheitliche Einkommens- und Vermögensklärung (EEVE) bewertet. Diese Höchstbeträge können von der Regionalregierung regelmäßig aufgewertet oder aufgrund der Erfordernisse einer ausgeglichenen Verwaltung der Geldmittel laut Art. 7 berichtet werden;¹³

- e) sich in einer schwierigen finanziellen und familiären Lage aufgrund nachstehender Umstände befinden:
- I) Bezug von Beihilfen, die auf gesamtstaatlicher, regionaler und Landesebene im Falle von Arbeitsplatzverlust vorgesehen sind, sofern dieser nicht auf den Willen der Arbeitnehmenden zurückführbar ist;¹⁴
 - II) Bezug von Beihilfen, die auf gesamtstaatlicher, regionaler und Landesebene in Zusammenhang mit den Tagen der vollständigen Suspendierung von der Arbeit vorgesehen sind;
 - III) Beschäftigung bei einem einzigen Arbeitgebenden ausschließlich mit Verträgen für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit oder mit Verträgen für Projektarbeit, wobei die Personen, die eine direkte Rente beziehen, und die Mitglieder der Verwaltungs- und der Kontrollorgane der Gesellschaften sowie die Mitglieder von Gremien und Kommissionen ausgeschlossen sind;
 - IV) Abwesenheiten wegen Krankheit und/oder Unfall, die sich über den von dem jeweiligen Vorsorgeinstitut und vom Arbeitgeber entschädigten Zeitraum

¹³ Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.2. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

Der Buchstabe wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.2. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 ersetzt.

¹⁴ Punto modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.3. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

Die Ziffer wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.3. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 geändert.

2. La Regione, sentito il Comitato di sviluppo della previdenza complementare di cui all'articolo 5, si riserva di monitorare l'impatto sulle prestazioni dell'adozione dei sistemi di valutazione della condizione economica di cui al comma 1, lettera d) e in ogni caso di riesaminare periodicamente gli interventi di sostegno per adeguarli all'evoluzione economica e sociale e per tener conto degli equilibri finanziari propri del PROGETTO PENSPLAN.¹⁵

3. Il PENSPLAN CENTRUM stabilisce la documentazione che deve essere presentata dai/dalle richiedenti per dimostrare la presenza delle suddette condizioni di difficoltà economica e familiare individuata in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

Art. 11

Erogazione ed entità degli interventi

1. Gli interventi a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lett. e), punti I, III, IV possono essere erogati per periodi non continuativi della durata minima di 4 settimane e massima di 208 settimane e per un importo pari a Euro 30,00 (trenta/00) a settimana. Il predetto importo è pari a Euro 10,00 (dieci/00) per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lett. e), punto II.¹⁶

2. Il numero di settimane per cui spetta ogni intervento è determinato, ove possibile, prendendo in considerazione i periodi indennizzati dall'ente che eroga l'indennità, in tutti gli altri casi, invece, dividendo per sette il numero di giornate in condizioni di difficoltà

hinausziehen.

(2) Die Region behält sich vor, nach Anhören des Beirates für die Entwicklung der Zusatzvorsorge laut Art. 5 die aus der Anwendung der Systeme zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage laut Abs. 1 Buchst. d) auf die Leistungen entstehenden Auswirkungen zu überwachen und jedenfalls regelmäßig die Maßnahmen zu überprüfen, um sie der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung anzupassen und das finanzielle Gleichgewicht des PROJEKTS PENSPLAN zu berücksichtigen.¹⁵

(3) PENSPLAN CENTRUM legt unter Berücksichtigung der Bestimmung laut Art. 18 Abs. 2 die Unterlagen fest, welche die Antragstellenden vorlegen müssen, um das Bestehen der oben genannten finanziellen und familiären Schwierigkeiten nachzuweisen.

Art. 11

Entrichtung und Ausmaß der Unterstützungsmaßnahmen

(1) Die Maßnahmen zugunsten der Personen, die sich in den Situationen laut Art. 10 Abs. 1 Buchst. e) Z. I, III, und IV befinden, können für nicht kontinuierliche Zeiträume für mindestens 4 und höchstens 208 Wochen und im Betrag von 30,00 (dreißig/00) Euro pro Woche geleistet werden. Für die Personen, die sich in den Situationen laut Art. 10 Abs. 1 Buchst. e) Z. II befinden, beläuft sich genannter Betrag auf 10,00 (zehn/00) Euro.¹⁶

(2) Die Anzahl der Wochen, für die die Maßnahme zusteht, wird – sofern möglich – berechnet, indem die Zeiträume berücksichtigt werden, für die die Körperschaft aufkommt, die die Beihilfe entrichtet, während in allen anderen Fällen die Zahl der Tage, an

¹⁵ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.4. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.4. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 geändert.

¹⁶ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1.1. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) Z. 1.1. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 ersetzt.

economica e familiare, escludendo dal computo eventuali resti.¹⁷

3.¹⁸

4. Nel caso di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), punto III, l'intervento è erogato per i periodi non lavorati immediatamente successivi alla cessazione dei rapporti di cui al medesimo punto III.¹⁹

5. Il PENSPLAN CENTRUM rende conto annualmente, oppure in seguito a specifica richiesta, alla Regione e/o al Comitato per lo sviluppo della previdenza complementare di cui all'articolo 5, delle erogazioni effettuate nel periodo di riferimento o nel periodo oggetto della richiesta.

Art. 12 Procedura

1. Gli/Le interessati/e agli interventi di cui all'articolo 11 devono presentare domanda al PENSPLAN CENTRUM, anche in forma collettiva, direttamente o tramite gli Istituti di patronato od altri organismi convenzionati, utilizzando la procedura a tal fine predisposta, entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello in cui è terminata la condizione di difficoltà.

2. Le domande per l'accesso agli interventi, corredate delle documentazioni prescritte dal PENSPLAN CENTRUM, sono presentate dagli/dalle interessati/e avvalendosi della

denen die schwierige finanzielle und familiäre Lage besteht, durch sieben geteilt wird; eventuelle Reste werden nicht berücksichtigt.¹⁷

(3)¹⁸

(4) In dem Fall laut Art. 10 Abs. 1 Buchst. e) Z. III wird die Beihilfe im Verhältnis zu den Zeiträumen der Arbeitslosigkeit entrichtet, die unmittelbar auf die Beendigung der unter besagter Z. III genannten Arbeitsverhältnisse folgen.¹⁹

(5) PENSPLAN CENTRUM berichtet alljährlich oder auf besonderen Antrag der Region und/oder dem Beirat für die Entwicklung der Zusatzvorsorge laut Art. 5 über die Beträge, die im Bezugszeitraum oder in dem im Antrag angegebenen Zeitraum entrichtet wurden.

Art. 12 Verfahren

(1) Zur Inanspruchnahme der Maßnahmen laut Art. 11 ist ein Gesuch bei PENSPLAN CENTRUM, auch in kollektiver Form, direkt oder über die Patronate oder sonstige vertragsgebundene Einrichtungen einzureichen; das Gesuch muss mit dem eigens dazu bestimmten Verfahren binnen 30. Juni des zweiten Jahres eingereicht werden, das auf das Ende der Notsituation folgt.

(2) Die Gesuche um Gewährung der Beiträge sind zusammen mit den von PENSPLAN CENTRUM vorgeschriebenen Unterlagen mittels Ersatzerklärung im Sinne

¹⁷ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1.2. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.
Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) Z. 1.2. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 ersetzt.

¹⁸ Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1.3. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.
Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) Z. 1.3. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 aufgehoben.

¹⁹ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1.4. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.
Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) Z. 1.4. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 ersetzt.

facoltà di autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia. Il PENSPLAN CENTRUM, anche avvalendosi delle strutture pubbliche e dei loro organi quali ad esempio la Regione, le Province, i Comuni, i Comprensori, le Comunità di valle, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte anche per gli aspetti relativi alla condizione economica. A tal fine viene utilizzato, anche, il metodo della verifica con controlli a campione. Nell'espletamento di tali controlli il PENSPLAN CENTRUM può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

3. PENSPLAN CENTRUM può procedere al controllo della veridicità dei dati autocertificati anche mediante l'accesso alla banca dati dei/delle percettori/trici delle misure di sostegno al reddito istituita presso l'INPS.²⁰

3-bis. Le somme spettanti sono versate da PENSPLAN CENTRUM al fondo pensione cui risulta iscritto/a il/la beneficiario/a.²¹

Art. 13

Supporto al/alla lavoratore/trice in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 per i quali il datore di lavoro omette il versamento dei contributi destinati a fondi di previdenza complementare, siano essi convenzionati o meno ai sensi dell'articolo 17, ovvero qualora i suddetti contributi non siano assegnati sulla posizione previdenziale dell'interessato/a, la Regione, tramite il PENSPLAN CENTRUM e/o tramite gli Istituti

der einschlägigen geltenden Bestimmungen einzureichen. PensPlan Centrum prüft den Wahrheitsgehalt der Ersatzerklärungen, auch in Bezug auf die wirtschaftliche Lage, wobei es sich zu diesem Zweck auch an öffentliche Körperschaften und deren Organe wie z. B. die Region, die Provinzen, die Gemeinden, die Gebiets- und Bezirksgemeinschaften, die Talgemeinschaften wenden kann. Die Überprüfung wird unter anderem stichprobenweise erfolgen. Bei der Durchführung der Überprüfungen kann PENSPLAN CENTRUM Unterlagen zum Nachweis der Vollständigkeit und Wahrhaftigkeit der Angaben anfordern, auch um materielle oder geringfügige Fehler zu berichtigen.

(3) PENSPLAN CENTRUM kann zur Prüfung des Wahrheitsgehalts der Eigenbescheinigungen auch auf die beim NISF/INPS eingerichtete Datenbank der Empfangsberechtigten von einkommensunterstützenden Maßnahmen zugreifen.²⁰

(3-bis) Die zustehenden Beträge werden von PENSPLAN CENTRUM in den Rentenfonds eingezahlt, bei dem die Empfangsberechtigten versichert sind.²¹

Art. 13

Unterstützung der Arbeitnehmenden, wenn der Arbeitgeber die Zahlung der Beiträge unterlassen hat

(1) Den Personen laut Art. 3, für die der Arbeitgeber keine Beiträge in einen Zusatzrentenfonds eingezahlt hat, – unabhängig davon, ob der Rentenfonds an PENSPLAN CENTRUM durch eine Vereinbarung im Sinne des Art. 17 gebunden ist oder nicht – oder wenn die oben genannten Beiträge nicht auf die individuelle Rentenposition der betroffenen Person überwiesen wurden, bietet die

²⁰ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.1. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) Z. 1.1. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 ersetzt.

²¹ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.2. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) Z. 1.2. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 hinzugefügt.

di patronato od altri organismi convenzionati, offre assistenza gratuita al fine di consentire al/alla lavoratore/trice di ottenere informazioni in merito ai propri diritti e al proprio credito ed eventualmente, ove possibile, un servizio legale gratuito finalizzato a recuperare il credito stesso.²²

2. Il diritto all'assistenza e al servizio di cui al comma 1 si matura trascorso un anno dalla verifica dell'esistenza del credito e può riguardare anche i crediti maturati successivamente a tale data, qualora l'importo complessivo dell'omissione contributiva spettante al/alla lavoratore/trice, incluso il TFR, verificato sulla base della documentazione a disposizione, sia almeno di importo pari ad euro 500,00. Il diritto al servizio legale gratuito è subordinato all'impegno, da parte del/della lavoratore/trice, a versare nel fondo complementare in cui è iscritto/a, il credito ottenuto mediante l'esito positivo del servizio medesimo.²³

3. L'assistenza ed il servizio legale gratuiti non spettano nel caso in cui, alla data di maturazione del diritto all'assistenza o al servizio stesso in base a quanto previsto al comma 2, il datore di lavoro sia assoggettato ad una delle procedure concorsuali previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

4. Il PENSPLAN CENTRUM fornisce in ogni caso agli/alle interessati/e adeguata informazione in ordine a quanto previsto dal presente articolo e stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande.

5. Ai fini di cui al presente articolo il PENSPLAN CENTRUM stipula apposita

Region über PENSPLAN CENTRUM und/oder über Patronate oder sonstige vertragsgebundene Einrichtungen einen kostenlosen Beratungsdienst, damit die Arbeitnehmenden Auskunft über ihre Rechte und ihre Forderung erhalten können, sowie eventuell – wenn möglich – kostenlosen rechtlichen Beistand zur Eintreibung der Forderung.²²

(2) Das Recht auf Beratung und rechtlichen Beistand laut Abs. 1 wird nach Ablauf eines Jahres nach der Feststellung des Bestehens der Forderung erworben und kann auch die nach diesem Datum entstandenen Forderungen betreffen, sofern der aufgrund der verfügbaren Unterlagen festgestellte Gesamtbetrag der den Arbeitnehmenden zustehenden und nicht eingezahlten Beiträge einschließlich der Abfertigung mindestens 500,00 Euro beträgt. Um das Recht auf kostenlosen rechtlichen Beistand für sich beanspruchen zu können, müssen sich die Arbeitnehmenden verpflichten, in ihren Zusatzrentenfonds den Betrag der Forderung einzuzahlen, die sie dank dem Rechtsbeistand eintreiben werden.²³

(3) Der kostenlose Beratungsdienst und der kostenlose rechtliche Beistand stehen nicht zu, wenn der Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Arbeitnehmenden das Recht auf Rechtsberatung oder rechtlichen Beistand im Sinne des Abs. 2 erwerben, einem der im Art. 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 27. Jänner 1992, Nr. 80 vorgesehenen Konkursverfahren unterliegt.

(4) PENSPLAN CENTRUM informiert jedenfalls die betroffenen Personen ausführlich über die Bestimmungen dieses Artikels und setzt Termine und Modalitäten für die Einreichung der Gesuche fest.

(5) Für die Zwecke dieses Artikels schließt PENSPLAN CENTRUM mit einer

²² Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), punto 1.1. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) Z. 1.1. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 geändert.

²³ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), punto 1.2. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) Z. 1.2. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 geändert.

convenzione con uno o più studi legali in provincia di Bolzano e uno o più studi legali in provincia di Trento, e/o con Istituti di patronato od altri organismi convenzionati.

TITOLO III

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Art. 14

Contenuto e finalità della prestazione dei servizi

1. Al fine di un abbattimento dei costi amministrativi e contabili dei fondi pensione, nonché per garantire in tal modo agli/alle iscritti/e ulteriori vantaggi in materia di previdenza integrativa, la Regione, in base agli articoli 1 e 1-bis delle NORME DI ATTUAZIONE e all'articolo 3 della LEGGE REGIONALE, garantisce tramite il PENSPLAN CENTRUM ai/alle destinatari/e degli interventi della LEGGE REGIONALE di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, i servizi amministrativi e contabili essenziali in forma gratuita e secondo le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Il PENSPLAN CENTRUM è autorizzato altresì a fornire servizi logistici, solo verso corrispettivo, tramite appositi accordi con i fondi.

Art. 15

Procedure per soggetti di cui all'articolo 3 iscritti in un fondo pensione convenzionato ai sensi dell'articolo 17

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 siano iscritti ad un fondo pensione convenzionato con il PENSPLAN CENTRUM ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento, i servizi vengono ad essi prestati direttamente tramite il fondo di appartenenza, secondo le procedure di cui al comma 2.

oder mehreren Anwaltskanzleien in der Provinz Bozen und mit einer oder mehreren Anwaltskanzleien in der Provinz Trient und/oder mit Patronaten oder sonstigen vertragsgebundenen Einrichtungen eine entsprechende Vereinbarung ab.

III. TITEL

VERWALTUNGS- UND BUCHHALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

Art. 14

Inhalt und Zielsetzung der Dienstleistungen

(1) Um die Verwaltungs- und Buchhaltungskosten der Rentenfonds zu senken und den Versicherten dadurch weitere Vorteile im Bereich der ergänzenden Vorsorge zu gewährleisten, bietet die Region den Empfangsberechtigten der im REGIONALGESETZ vorgesehenen Maßnahmen laut Art. 3 dieser Verordnung aufgrund der Art. 1 und Art. 1-bis der DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN und des Art. 3 des REGIONALGESETZES durch PENSPLAN CENTRUM die wesentlichen Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen kostenlos nach den Verfahren laut Art. 15 und 16. PENSPLAN CENTRUM ist zudem ermächtigt, durch eigene Vereinbarungen mit den Fonds nur gegen Entgelt organisationstechnische Dienstleistungen zu erbringen.

Art. 15

Verfahren für die Personen laut Art. 3, die bei einem durch Vereinbarung im Sinne des Art. 17 gebundenen Rentenfonds versichert sind

(1) Sind die Personen laut Art. 3 bei einem Rentenfonds versichert, der mit PENSPLAN CENTRUM eine Vereinbarung im Sinne des Art. 17 dieser Verordnung abgeschlossen hat, so erhalten sie die Dienstleistungen direkt durch den jeweiligen Fonds nach dem Verfahren gemäß Abs. 2.

2. I fondi di cui al comma 1 hanno diritto di usufruire dei servizi amministrativi e contabili necessari al corretto funzionamento dei fondi stessi in base alla normativa in vigore in forma gratuita, secondo le modalità stabilite dal PENSPLAN CENTRUM in considerazione della sostenibilità degli oneri economici e gestionali che ne derivano.

3. Rimangono a carico dei fondi di cui al comma 1 le spese sostenute da PENSPLAN CENTRUM in nome e per conto degli stessi, nonché le spese sostenute su espressa richiesta dei fondi convenzionati medesimi.

4. Il venir meno della convenzione tra fondo pensione e PENSPLAN CENTRUM ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, circostanza oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 8, determina la necessità a carico di qualsiasi iscritto/a a tali fondi di richiedere, anche in forma collettiva, direttamente o, laddove previsto, tramite gli Istituti di patronato od altri organismi convenzionati ovvero autorizzati, con apposita domanda indirizzata al PENSPLAN CENTRUM, l'intervento di cui all'articolo 16 con la procedura ivi indicata.

Art. 16

Procedure per soggetti di cui all'articolo 3 iscritti in un fondo pensione non convenzionato ai sensi dell'articolo 17

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 siano iscritti ad un fondo pensione non convenzionato ai sensi dell'articolo 17, per i servizi a favore dell'iscritto/a viene erogata una somma onnicomprensiva pari a 11,00 (undici/00) Euro annui. I suddetti importi possono essere rivalutati dalla Giunta Regionale sulla base della media della variazione degli indici ISTAT delle due Province Autonome.²⁴

(2) Die Fonds laut Art. 1 sind berechtigt, die für ihren korrekten Betrieb notwendigen Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen im Sinne der geltenden Bestimmungen kostenlos gemäß den Modalitäten in Anspruch zu nehmen, die von PENSPLAN CENTRUM unter Berücksichtigung der Vertretbarkeit des entsprechenden finanziellen und organisatorischen Aufwands festgelegt werden.

(3) Zu Lasten der Fonds laut Art. 1 bleiben die Kosten, die von PENSPLAN CENTRUM im Namen und im Auftrag derselben durch Vereinbarung gebundenen Fonds oder auf deren ausdrücklichen Antrag bestritten wurden.

(4) Bei Erlöschen der Vereinbarung laut Art. 17 der Verordnung zwischen einem Rentenfonds und PENSPLAN CENTRUM – Umstand, der im Sinne des Art. 8 mitzuteilen ist – muss jede beim betreffenden Fonds versicherte Person mit einem an PENSPLAN CENTRUM gerichteten Gesuch, auch in kollektiver Form, direkt oder – falls vorgesehen – mittels der Patronate oder sonstiger vertragsgebundener oder befugter Einrichtungen das Verfahren nach Art. 16 beantragen.

Art. 16

Verfahren für die Personen laut Art. 3, die bei einem nicht durch Vereinbarung im Sinne des Art. 17 gebundenen Rentenfonds versichert sind

(1) Sind die Personen laut Art. 3 bei einem nicht durch Vereinbarung im Sinne des Art. 17 gebundenen Rentenfonds versichert, so wird für die Dienstleistungen zugunsten der Versicherten ein allumfassender Betrag von 11,00 (elf/00) Euro jährlich entrichtet. Dieser Betrag kann vom Regionalausschuss auf der Grundlage der durchschnittlichen Änderung des Indexes der Verbraucherpreise in den beiden Autonomen Provinzen

²⁴ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 1.1. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

2. Ai fini del comma 1, gli/le interessati/e dovranno presentare a PENSPLAN CENTRUM ogni anno secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 18, comma 2 apposita domanda redatta sul modulo dallo stesso fornito ed al quale deve essere allegata documentazione comprovante:

- a) la residenza in un comune della regione da almeno due anni;
- b) l'iscrizione da parte del/della richiedente in un fondo pensione di cui all'articolo 3, commi 1, lettere da a) ad h), e 2, e all'articolo 12, del D.Lgs. n. 252/2005, istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e la data di iscrizione;
- c) la regolarità dei versamenti contributivi al fondo pensione da parte del/della richiedente da almeno un anno;

3. Al fine di semplificare gli adempimenti di cui al comma 2 il PENSPLAN CENTRUM è autorizzato a stipulare appositi accordi con i fondi pensione non convenzionati, qualora questi stessi fondi siano disposti a versare in regione eventuali tassazioni riferibili agli/alle iscritti/e residenti in regione, e/o a svolgere investimenti locali in regione compatibili con le strategie di investimento adottate. Gli accordi dovranno esplicitamente escludere l'utilizzo in qualsiasi forma da parte di detti fondi dell'immagine di comunicazione unitaria del PROGETTO PENSPLAN nonché della Regione Trentino-Alto Adige.

3-bis. Le somme spettanti sono versate da PENSPLAN CENTRUM al fondo pensione cui risulta iscritto/a il/la beneficiario/a.²⁵

aufgewertet werden.²⁴

(2) Für die Zwecke laut Abs. 1 müssen die interessierten Personen jährlich ein entsprechendes Gesuch bei PENSPLAN CENTRUM nach den im Sinne des Art. 18 Abs. 2 festgelegten Modalitäten einreichen; dem Gesuch, das auf dem von PENSPLAN CENTRUM gelieferten Vordruck abzufassen ist, müssen nachstehende Unterlagen beigelegt werden:

- a) Bescheinigung über einen mindestens zweijährigen Wohnsitz in einer Gemeinde der Region;
- b) Bescheinigung über die Eintragung der antragstellenden Person in einem nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 eingerichteten Rentenfonds laut Art. 3 Abs. 1 Buchst. a)-h) und Abs. 2 sowie laut Art. 12 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 252/2005 mit Beitrittsdatum;
- c) Bescheinigung über die regelmäßige Beitragszahlung in den Fonds seit mindestens einem Jahr;

(3) Zur Vereinfachung der Handlungen laut Abs. 2 ist PENSPLAN CENTRUM dazu ermächtigt, mit den nicht durch Vereinbarung gebundenen Rentenfonds entsprechende Abmachungen abzuschließen, sofern besagte Fonds bereit sind, eventuelle Steuern, die sich auf die in der Region wohnhaften Versicherten beziehen, in der Region einzuzahlen und/oder im Gebiet der Region Investitionen vorzunehmen, die mit den geplanten Investitionsstrategien vereinbar sind. In den Abmachungen ist die Verwendung eines gemeinsamen Kommunikationsauftritts des PROJEKTS PENSPLAN und der Region Trentino-Südtirol in jedweder Form seitens der genannten Rentenfonds ausdrücklich auszuschließen.

(3-bis) Die zustehenden Beträge werden von PENSPLAN CENTRUM in den Rentenfonds eingezahlt, bei dem die Empfangsberech-

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) Z. 1.1. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 geändert.

²⁵ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 1.2. del decreto del Presidente della Regione n. 14 di data 2 maggio 2017.

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) Z. 1.2. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Mai 2017, Nr. 14 hinzugefügt.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
*Convenzione con il PENSPLAN CENTRUM
dei fondi pensione*

1. La Convenzione con il PENSPLAN CENTRUM, per ottenere il diritto ad usufruire dei servizi amministrativi e contabili necessari al corretto funzionamento del fondo pensione in forma gratuita, può essere stipulata con i fondi pensione riconosciuti dalla normativa vigente con sede legale e struttura in regione, che intendano agevolare l'accesso dei/delle propri/e iscritti/e, ai servizi ed alle altre provvidenze della LEGGE REGIONALE, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti:

- a) il fondo pensione sia conforme alla disciplina dettata dal D.Lgs. 252/05 e successive modifiche;
- b) il fondo pensione rispetti tutte le prescrizioni degli organismi di vigilanza ed in particolare della COVIP e, per quanto riguarda la gestione finanziaria ed i rapporti con la banca depositaria, le disposizioni di cui al D.Lgs. 252/05, le istruzioni impartite dalla COVIP e dagli altri organismi di vigilanza, e le convenzioni stipulate con i gestori finanziari rispettivamente con la banca depositaria nonché con le società assicuratrici erogatrici dei trattamenti previdenziali complementari, ai sensi di legge;
- c) il fondo pensione applichi la LEGGE REGIONALE ed il presente Regolamento, integrativi delle disposizioni nazionali, e collabori attivamente con la Regione ed il PENSPLAN CENTRUM per la piena attuazione della normativa vigente e il conseguimento dei fini da essa individuati;

tigten versichert sind.²⁵

IV. TITEL
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 17
*Vereinbarung der Rentenfonds mit
PENSPLAN CENTRUM*

(1) Die gemäß den geltenden Bestimmungen anerkannten Rentenfonds, die ihren Rechts- und Verwaltungssitz in der Region haben und ihren Mitgliedern den Zugang zu den im REGIONALGESETZ vorgesehenen Dienstleistungen und weiteren Maßnahmen erleichtern wollen, können mit PENSPLAN CENTRUM eine Vereinbarung zur kostenlosen Inanspruchnahme der für den korrekten Betrieb des Rentenfonds notwendigen verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Dienstleistungen abschließen, sofern sie die nachstehenden Voraussetzungen erfüllen:

- a) der Rentenfonds muss im Einklang mit der Regelung laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 252/2005 mit seinen späteren Änderungen stehen;
- b) der Rentenfonds muss sämtliche Vorschriften der Aufsichtsorgane und insbesondere der COVIP sowie, was die Finanzverwaltung und die Beziehungen mit der Depotbank anbelangt, die Bestimmungen laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 252/2005, die von der COVIP und von den anderen Aufsichtsorganen erteilten Anweisungen sowie die im Sinne des Gesetzes mit den Finanzverwaltern bzw. mit der Depotbank und mit den Versicherungsgesellschaften, welche die Zusatzrenten auszahlen, abgeschlossenen Vereinbarungen beachten;
- c) der Rentenfonds muss das REGIONALGESETZ und diese Verordnung, welche die staatlichen Bestimmungen ergänzen, anwenden und mit der Region und mit PENSPLAN CENTRUM für die vollständige Umsetzung der geltenden Bestimmungen und für die Erreichung der darin festgesetzten Ziele zusammenarbeiten;

- d) l'impostazione e l'attuazione della gestione del fondo pensione, siano e rimangano congrue e compatibili con l'impegno della Regione assunto in base alla LEGGE REGIONALE nonché con l'obiettivo di offrire ai propri cittadini soluzioni adeguate e di qualità; a tal fine il fondo pensione relaziona entro il 30 giugno di ogni anno al Comitato di cui all'articolo 5 in ordine all'andamento della gestione del fondo stesso;²⁶
- e) il fondo pensione abbia conseguito e consegua, nel medio periodo, risultati di gestione finanziaria del patrimonio ritenuti congrui dalla Regione;
- f) tenuto conto dei servizi amministrativi e contabili messi a disposizione a titolo gratuito il fondo pensione assuma scelte coerenti con l'obiettivo di minimizzare i costi a carico del fondo, e di riflesso, gli oneri che gravano sugli/sulle iscritti/e; ed inoltre il fondo minimizzi le quote di iscrizione e associative, anche tenuto conto del carattere regressivo delle stesse, ovvero della maggior incidenza che proporzionalmente hanno sui/sulle lavoratori/trici con salari e contribuzioni inferiori;
- g) il fondo pensione si coordini preventivamente con il PENSPLAN CENTRUM per quanto attiene ogni decisione che, sul piano amministrativo/contabile e gestionale, implichi una revisione delle procedure adottate o dell'impostazione dei servizi resi dal PENSPLAN CENTRUM ai fondi pensione convenzionati;
- h) il fondo pensione garantisca una ricaduta fiscale sul territorio ovvero favorisca, compatibilmente con le strategie di investimento adottate e approvate dalla COVIP, tenuto conto degli obiettivi di rendimento e rischio e nella piena
- d) das Grundkonzept und die Führung des Rentenfonds müssen mit der von der Region aufgrund des REGIONALGESETZES eingegangenen Verpflichtung vereinbar sein und der Zielsetzung entsprechen, den Bürgerinnen und Bürgern der Region angemessene und qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten; zu diesem Zweck berichtet der Rentenfonds dem im Art. 5 genannten Beirat jährlich binnen 30. Juni über den Verlauf der Fondsverwaltung;²⁶
- e) die vom Rentenfonds mittelfristig erzielten Ergebnisse der finanziellen Vermögensverwaltung müssen von der Region als angemessen befunden werden;
- f) die Entscheidungen des Rentenfonds müssen angesichts der kostenlos zur Verfügung gestellten verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Dienstleistungen mit dem Ziel vereinbar sein, die Kosten zu Lasten des Fonds und demzufolge auch die Kosten zu Lasten der Versicherten zu minimieren; außerdem muss der Fonds die Einschreib- und Mitgliedsgebühren – auch angesichts ihres regressiven Charakters, d. h. angesichts der Tatsache, dass sie das Einkommen der Arbeitnehmenden mit niedrigeren Gehältern und Beiträgen verhältnismäßig stärker belasten – minimieren;
- g) der Rentenfonds muss vorab mit PENSPLAN CENTRUM jede Entscheidung absprechen, die in buchhaltungs- und verwaltungstechnischer Hinsicht eine Änderung der angewandten Verfahren oder der Organisation der Dienstleistungen, die PENSPLAN CENTRUM für die durch Vereinbarung gebundenen Rentenfonds erbringt, nach sich zieht;
- h) der Rentenfonds muss im Gebiet steuerlich vorteilhafte Auswirkungen gewährleisten bzw. er muss – sofern es mit den angewandten und von der COVIP genehmigten Investitionsstrategien vereinbar ist – unter Berücksichtigung

²⁶ Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 1.1. del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2018, n. 26.
Der Buchstabe wurde durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.1. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 23. April 2018, Nr. 26 geändert.

salvaguardia degli interessi esclusivi degli/delle iscritti/e, una ricaduta locale delle risorse investite;

- i) al fine di non discriminare i propri aderenti, il fondo pensione favorisca in tempi ragionevoli ed in linea con l'evoluzione dell'offerta dei fondi pensione per i/le propri/e iscritti/e la possibilità di scegliere autonomamente tra più modalità di investimento dei propri conferimenti, tra cui anche una modalità di investimento cd. life cycle;
- l) fatte salve l'autonomia e la responsabilità gestionale degli organi dei fondi pensione, il fondo partecipi mediante i/le propri/e rappresentanti alle riunioni del Comitato di sviluppo della previdenza complementare di cui all'articolo 5;
- m) anche al fine di rendere evidente agli/alle iscritti/e al fondo pensione i benefici che derivano dall'intervento regionale, il fondo pensione adotti l'immagine di comunicazione unitaria del PROGETTO PENSPLAN, anche graficamente definita, individuata secondo l'articolo 4, comma 3, dando in particolare evidenza del convenzionamento con PENSPLAN CENTRUM, in tutti i rapporti con gli/le iscritti/e e in tutti i rapporti esterni nell'ambito territoriale della Regione Trentino-Alto Adige, al fine di consentire l'immediata percezione dell'identità e dell'unitarietà del PROGETTO PENSPLAN da parte dei/delle destinatari/e;²⁷
- n) il fondo pensione attui misure idonee per consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7;
- o) al fine di poter far fronte in maniera sistematica alle omissioni dei datori di lavoro in ordine ai versamenti dei contributi di previdenza complementare, il fondo pensione preveda nello statuto, nel regolamento e nella nota informativa, l'obbligo per il datore di lavoro dell'invio

sicurezza della Rendite- und Risikoziele sowie unter voller Wahrung der ausschließlichen Interessen der Versicherten daraufhin arbeiten, dass die Investitionen für das Gebiet von Vorteil sind;

- i) der Rentenfonds muss, um eine Benachteiligung seiner Versicherten zu vermeiden, diesen innerhalb eines annehmbaren Zeitraumes und im Einklang mit der Entwicklung des Rentenfondsangebots die Möglichkeit bieten, für die eingezahlten Beitragsgelder unter mehreren Investitionsmodalitäten, darunter auch ein sog. Life-Cycle-Modell, selbst zu wählen;
- l) unbeschadet der Führungsautonomie und -verantwortung der Organe der Rentenfonds muss der Fonds durch seine Vertreterinnen/Vertreter an den Sitzungen des Beirates für die Entwicklung der Zusatzvorsorge laut Art. 5 teilnehmen;
- m) der Rentenfonds muss, auch um seinen Versicherten die aus der Maßnahme der Region erwachsenden Vorteile ersichtlich zu machen, bei sämtlichen Beziehungen zu den Versicherten und bei sämtlichen Außenbeziehungen im Gebiet der Region Trentino-Südtirol den – auch grafisch definierten – gemeinsamen Kommunikationsauftritt des PROJEKTS PENSPLAN laut Art. 4 Abs. 3 verwenden und insbesondere die Vertragsbindung mit PENSPLAN CENTRUM hervorheben, damit die Identität und Einheitlichkeit des PROJEKTS PENSPLAN unmittelbar wahrgenommen werden kann;²⁷
- n) der Rentenfonds muss für die Erreichung der Ziele laut Art. 7 geeignete Maßnahmen ergreifen;
- o) um der Säumigkeit der Arbeitgeber bei der Zahlung der Zusatzvorsorgebeiträge systematisch vorzubeugen, muss der Rentenfonds in seiner Satzung, in der Geschäftsordnung und im Informationsblatt vorsehen, dass der Arbeitgeber zur Übermittlung der Beitragsaufstellung

²⁷ Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 1.2. del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2018, n. 26.
Der Buchstabe wurde durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.2. des Dekrets des Präsidenten der Region vom 23. April 2018, Nr. 26 geändert.

della distinta contributiva.

2. La domanda di Convenzione è presentata alla Regione, anche per il tramite del PENSPLAN CENTRUM, la quale, dopo aver esaminato la completezza della documentazione ed il rispetto dei requisiti prescritti al comma 1, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione dispone l'accoglimento od il rigetto della domanda di Convenzione, da assumersi, con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore/a competente per materia. La domanda di Convenzione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata depositata, ovvero è pervenuta alla Regione tramite PEC. Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta; in tale ipotesi il nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante. Il termine è sospeso qualora la Regione chieda ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta. In tali casi la Regione comunica al fondo interessato ed a PENSPLAN CENTRUM l'inizio della sospensione del termine ed il momento in cui esso ricomincia a decorrere.

3. Con la firma della Convenzione di cui al comma 1, il fondo pensione rientra a pieno titolo nel PROGETTO PENSPLAN, per cui gli/le iscritti/e al fondo stesso possono beneficiare, senza ulteriori adempimenti, di tutti i servizi e di ogni altra provvidenza stabilita dalla LEGGE REGIONALE.

4. Fermo restando il diritto di revoca del fondo convenzionato, la disdetta della Convenzione, per perdita dei requisiti di cui al comma 1 e/o per violazione della Convenzione, verificata tramite istruttoria della Regione, è deliberata dalla Giunta regionale, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti al fondo interessato e valutate le deduzioni dallo stesso presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine il fondo pensione può chiedere di essere sentito direttamente.

verpflichtet ist.

(2) Das Gesuch um Abschluss einer Vereinbarung ist – auch über PENSPLAN CENTRUM – bei der Region einzureichen, die nach Überprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen und des Vorhandenseins der Voraussetzungen laut Abs. 1 binnen 60 Tagen nach Erhalt der Unterlagen mit Beschluss des Regionalausschusses auf Vorschlag der zuständigen Assessorin/des zuständigen Assessors das Gesuch annimmt oder ablehnt. Als Eingangsdatum des Gesuchs gilt der Tag, an dem es bei der Region hinterlegt wird oder mittels zertifizierter E-Mail einlangt. Die Frist wird unterbrochen, wenn die Unterlagen unvollständig sind; in diesem Fall läuft die neue 60-Tage-Frist ab dem Datum des Erhalts der fehlenden Unterlagen. Die Frist wird ausgesetzt, wenn die Region weitere Informationen zur Ergänzung der beigebrachten Unterlagen anfordert. In diesen Fällen teilt die Region dem betroffenen Fonds und PENSPLAN CENTRUM den Beginn der Aussetzung der Frist sowie den Zeitpunkt mit, ab dem diese wieder zu laufen beginnt.

(3) Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung laut Abs. 1 ist der Rentenfonds voll am PROJEKT PENSPLAN beteiligt und die bei ihm versicherten Personen können ohne weitere Förmlichkeiten sämtliche Dienstleistungen und jede weitere im REGIONALGESETZ vorgesehene Maßnahme in Anspruch nehmen.

(4) Unbeschadet des Rechtes des Rentenfonds auf Widerruf der Vereinbarung wird die Kündigung der Vereinbarung wegen Verlust der Voraussetzungen laut Abs. 1 und/oder wegen von der Region mit eigenem Verfahren festgestellter Verletzung der Vereinbarung vom Regionalausschuss mit begründeter Maßnahme nach Beanstandung beim betroffenen Fonds und nach Erwägung der von diesem innerhalb der darauf folgenden dreißig Tage vorgebrachten Gegenäußerungen beschlossen. Innerhalb derselben Frist kann der Fonds beantragen, direkt angehört zu werden.

5. Salvo i casi di assoluta gravità, la disdetta è preceduta dalla diffida ad eliminare le violazioni entro un termine prefissato. Nel caso di disdetta della Convenzione il PENSPLAN CENTRUM garantirà al fondo pensione i servizi previsti dalla Convenzione stessa per un tempo massimo di 6 mesi necessario al fondo pensione per l'attivazione di una nuova convenzione con altra società di servizi amministrativi/contabili, agevolando l'eventuale trasferimento di tutti i dati e della documentazione alla medesima società di servizio individuata dal fondo pensione.

6. I fondi pensione cui è stata comunicata la disdetta della Convenzione possono riottenere la stessa solo a seguito di nuova istanza e conseguente procedimento valutativo a norma del comma 2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei fondi pensione che hanno già stipulato una convenzione con la Regione/il PENSPLAN CENTRUM anteriormente all'approvazione del presente Regolamento.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Le somme accantonate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 11/L del 7 settembre 2010 e successive modificazioni, sono versate al fondo pensione cui risulta o risultava iscritto/a il/la beneficiario/a.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le disposizioni di dettaglio necessarie per l'applicazione del presente Regolamento.

3. Il regolamento approvato con D.P.Reg. n. 11/L del 7 settembre 2010 è abrogato.

(5) Unbeschadet absolut schwerwiegender Fälle geht der Kündigung eine Mahnung mit der Aufforderung voraus, die Verstöße innerhalb einer festgesetzten Frist zu beseitigen. Bei Kündigung der Vereinbarung garantiert PENSPLAN CENTRUM dem Rentenfonds die in der Vereinbarung vorgesehenen Dienstleistungen für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten, den der Rentenfonds für den Abschluss einer neuen Vereinbarung mit einem anderen Erbringer von verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Dienstleistungen braucht, wobei es die eventuelle Übertragung sämtlicher Daten und Unterlagen an den vom Rentenfonds gewählten Dienstleistungserbringer erleichtert.

(6) Die Rentenfonds, denen die Kündigung der Vereinbarung mitgeteilt wurde, können diese nur aufgrund eines neuen Gesuchs und nach dem entsprechenden Bewertungsverfahren im Sinne des Abs. 2 erneut abschließen. Die Bestimmungen laut den vorstehenden Absätzen gelten auch für die Rentenfonds, die eine Vereinbarung mit der Region/mit PENSPLAN CENTRUM vor der Genehmigung dieser Verordnung abgeschlossen haben.

Art. 18

Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Die zurückgelegten Beträge laut Art. 19 der mit D.P.Reg. vom 7. September 2010, Nr. 11/L mit seinen späteren Änderungen genehmigten Verordnung werden in den Rentenfonds eingezahlt, bei dem die Empfangsberechtigten versichert sind bzw. waren.

(2) Mit Beschluss des Regionalausschusses werden die für die Anwendung dieser Verordnung notwendigen Detailbestimmungen erlassen.

(3) Die mit D.P.Reg. vom 7. September 2010, Nr. 11/L genehmigte Verordnung wird aufgehoben.

pensplan

